

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 1 di 116

In vigore dal: 31.05.2017

INDICE

- 1.0 SCOPO
- 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 3.0 DEFINIZIONI
- 4.0 RIFERIMENTI
- 5.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
 - 5.1 Modalità
 - 5.2 Ruoli e Responsabilità
- 6.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE
- 7.0 DISTRIBUZIONE

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	REDAZIONE ADOZIONE	APPROVAZIONE
0	17/12/2007	Revisione 0 (zero)	Casagrande et al.		Dir. Gen. Borrello
1	24/02/2009	Revisione 1: Aggiornamento riferimenti, moduli ed allegati. Modifiche acquisite e incluse nel testo.	Casagrande et al.		Dir. Gen. Borrello
2	20/06/2010	Revisione 2: Aggiornamento, riferimenti, moduli ed allegati. Modifiche testo in grassetto e doppia sottolineatura.	Donati et al.		Dir. Gen. Borrello
3	31/10/2011	Revisione 3: Aggiornamento riferimenti, moduli ed allegati. Modifiche testo in carattere normale e doppia sottolineatura.	Donati et al.		Dir. Gen. Borrello
4	31/05/2017	Revisione 4: Aggiornamento riferimenti, moduli ed allegati. Modifiche acquisite e incluse nel testo.	Giuseppe Morabito	Giuseppe Morabito/ Pietro Noé	Dir. Gen. Giuseppe Ruocco

EMESSA DA:

COPIA N°

Consegnata a:

Società/Ente:

Data:

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 2 di 116

1.0 Scopo

Scopo della procedura è quello di sottoporre a controllo ufficiale, ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004, (CE) 669/2009, (CE) 884/2014, e successive modifiche e integrazioni, in maniera uniforme e a tutela della salute pubblica, tutte le partite di alimenti di origine non animale, in arrivo presso i punti di confine del territorio italiano, dove operano gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera strutture periferiche del Ministero della Salute.

Il controllo a cui vengono sottoposti gli alimenti, ai sensi dell'art. 15 del regolamento 882/2004 e secondo i criteri riportati in allegato (vedi all. **11/a**), viene eseguito attraverso tre livelli di verifica: documentale, di identità e materiale che prevede il campionamento a fini di analisi.

La procedura è estesa anche agli alimenti: dietetici, destinati a consumo particolare, ed ai materiali a contatto con alimenti (MOCA).

Il controllo si concretizza nel rilascio finale di un atto:

NOS: Nulla Osta Sanitario: documento con il quale si attesta la verifica effettuata sulla merce e la possibilità del suo ingresso nel territorio nazionale e quindi comunitario, da utilizzare per i materiali a contatto con alimenti, nonché per gli alimenti di origine non animale solo in caso di vincolo sanitario o di campionamento a scopo di monitoraggio.

DCE: Documento Comune di Entrata da utilizzare a seguito di controllo ufficiale effettuato sugli alimenti di origine non animale soggetti a controllo non accresciuto. Tale denominazione nel sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane assume la denominazione di DCE-NOS.

DCE: Documento Comune di Entrata da utilizzare a seguito di controllo ufficiale effettuato su tutti gli alimenti di origine non animale soggetti a controllo accresciuto, ai sensi di disposizioni comunitarie, provenienti da Paesi Terzi ed in importazione in Italia.

2.0 Campo di applicazione

La presente procedura si applica ai MOCA e a tutti gli alimenti di origine non animale (come definite dal Reg. CE 178/2002) provenienti da Paesi Terzi e destinati al commercio e/o all'uso personale. Il controllo viene eseguito dagli USMAF-SASN competenti per territorio (Porto, Aeroporto, Punto di confine, Dogana interna).

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 3 di 116

3.0 Definizioni

Si ripetono le definizioni utilizzate nella presente procedura ancorché talune siano già indicate nel Regolamento (CE) 882/2004, nel Regolamento CE 401/2006 e nel regolamento CE 884/2014

- **USMAF-SASN** (Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti): Ufficio periferico del Ministero della Salute (suddiviso in Unità Territoriali dipendenti: U.T.)
- **N.O.S.:** Nulla Osta Sanitario documento il cui rilascio attesta la verifica effettuata sulla merce e la possibilità del suo ingresso nel territorio nazionale e quindi comunitario, da utilizzare per i materiali a contatto con alimenti, nonché per gli alimenti di origine non animale solo in caso di vincolo sanitario o di campionamento a scopo di monitoraggio.
- **D.C.E.:** Documento Comune di Entrata da rilasciare a seguito di controllo ufficiale effettuato sugli alimenti di origine non animale soggetti a controllo accresciuto che, da Paesi terzi, vengono importati in territorio nazionale o comunitario. Il DCE è usato da tutti gli USMAF-SASN/UT per gli alimenti non sottoposti ai Regolamenti CE n. 669/09 -1151/09 – 1135/09 – 884/2014; per gli alimenti sottoposti a tali Regolamenti il DCE è rilasciato dai Punti di Entrata Designati (PED) e dai Punti designati all'Importazione (PID).
- **PED:** punti di entrata designati ai sensi dei Reg. CE 669/09
- **PID:** per Punto Designato all'Importazione si intende qualsiasi punto designato dall'Autorità Competente attraverso il quale è consentito importare nell'Unione i mangimi e gli alimenti di cui all'art. 1 del Reg. CE 884/2014
- **D.G.I.S.A.N.:** Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
- **Medico di Porto/Aeroporto:** Ufficiale sanitario governativo per gli atti di vigilanza in tema di profilassi internazionale e sulle merci, Dirigente Medico di II fascia del Ministero della Salute ovvero Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie del Ministero della Salute.
- **Allerta comunitario:** Procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni di allerta e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore e la cui efficacia dipende dalla rapidità con cui viaggiano le comunicazioni. Si basa sulla notifica di allerta on line del sistema I-RASFF (Informatic Rapid alert system for food and feed), che prevede l'accesso personalizzato di operatori designati dai responsabili dell'USMAF-SASN.
- **Allerta USMAF:** Non ammissioni nazionali o comunitarie inserite nel sistema I-RASFF
- **Controllo documentale:** l'esame dei documenti commerciali e, di ogni altra documentazione, richiesta o meno dalla normativa vigente in materia di mangimi e di alimenti, che accompagnano la partita e che ne attestano l'idoneità all'ingresso in territorio nazionale e quindi comunitario; tale documentazione va rilasciata dall'Autorità sanitaria pubblica competente o da una struttura da questa autorizzata del Paese terzo di provenienza.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 4 di 116

- **Controllo di identità:** un'ispezione visuale per assicurare che i certificati e gli altri documenti di accompagnamento corrispondano alla partita in esame
- **Controllo materiale (o fisico):** un controllo dell'alimento o dei MOCA che può essere esteso anche ai mezzi di trasporto, agli imballaggi, all'etichettatura e alla temperatura. Tale controllo può comprendere anche il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio necessari per verificare la conformità alla normativa in materia di ~~mangimi~~ e di alimenti e MOCA.
- **Importazione:** l'immissione in libera pratica di alimenti, mangimi o MOCA oppure l'intenzione di immetterli in libera pratica, in base al Regolamento CE n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), in uno dei territori degli Stati Membri.
- **Introduzione:** l'importazione definita come sopra e l'immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui al Codice Doganale Aggiornato, nonché il loro ingresso in zona franca o in un magazzino franco
- **Blocco ufficiale:** la procedura con cui l'autorità competente (USMAF-SASN) fa sì che i ~~mangimi~~, gli alimenti e i MOCA non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente, con spese a carico dell'importatore.
- **Non ammissione all'importazione:** la procedura con cui l'Autorità competente fa sì che gli alimenti e/o i MOCA che per qualsiasi motivo, non sono dichiarati idonei all'ingresso nel territorio nazionale, vengano respinti, distrutti o subiscano una variazione di destinazione d'uso.
- **Sportello Unico Doganale (SUD):** istituito presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane persegue lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse Amministrazioni interessate, coordinando per via telematica i procedimenti che coinvolgono le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali.
- **Procedura di sdoganamento in mare (Pre-clearing):** procedura di rilascio del DCE/**NOS** sulla base di un controllo documentale, in anticipo rispetto all'effettivo arrivo delle merci nel punto d'ingresso.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 5 di 116

4.0 Riferimenti normativi

- Legge n. 283 del 30 aprile 1962,
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/03/1980
- Decreto Legislativo n 109 del 27/01/1992 per la parte ancora in vigore
- Regolamento CE 1169/2011 e s.m.i.
- D.P.R.14/7/1995
- Regolamento (CE) 178/2002
- D.M.23/4/2003
- D.M.23/7/2003
- Regolamento Comunitario 882/2004
- Regolamento Comunitario 852/2004
- Regolamento (CE) 1935/2004 (materiali a contatto)
- Regolamento CE 284/2011 (Importazione di utensili a base di melammina dalla Cina)
- Regolamento CE 10/2011 (Materie plastiche a contatto con alimenti)
- Regolamento CE 401/2006 e successive modificazioni: Reg. CE 178/2010 e Reg. CE 519/2014
- D.Lgs 193/2007
- D.M 27/2/2008
- D.Lgs 194/2008
- Regolamenti CE n.669/2009 e successivi aggiornamenti dell'Allegato I 1151/2009 – 1135/2009 - 996/2012 – 91/2013 - 884/2014 – 525/2015
- D.P.C.M. 04.11.2010 n. 242 (Sportello unico doganale)
- D.M. 19.12.2012 Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.
- Regolamento CE 1333/2008
- Regolamento CE 1129/2011
- Regolamento CE 211/2013: Relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli.
- Regolamento 2073/2005
- Nota congiunta DDGG P.S. e S.P.V.A.N. prot n. 400.2/AG.1/C/1702 del 16/05/2003: "Procedura di vincolo sanitario su merci di interesse sanitario"
- Circolare del 20 maggio 2014, interpretativa sulle modalità applicative dell'art. 5, comma 2 bis, del D.lgs. 23.12.2013 n. 145, convertito con modificazioni dalle legge 21.02.2014, n. 9
- Nota n. 0028754-28/10/2014-DGPRES-DGPRES-P. del 28.10.2014: Procedura sperimentale per lo sdoganamento in mare - Pre-clearing

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 6 di 116

- Nota n. 0044283-P-25/11/2015: Guida operativa per il rilascio di DCE con impiego “per altri fini”, di alimenti di origine vegetale non idonei al consumo umano;
- Nota prot. 5372 del 21 febbraio 2012 “Prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale delle aflatossine su alimenti di origine non animale
- Legge 241/1990 e successive modificazioni e/o integrazioni sul procedimento amministrativo
- Normative di settore riportate nel portale del Ministero della Salute
- Normative specifiche (riportate nelle schede operative e aggiornate nel portale del Ministero della Salute sotto le singole voci)
- IOC 1001 in vigore dal 01.11.2007: Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 7 di 116

5.0 Descrizione della procedura

5.1 Modalità

L'esecuzione della procedura si avvale di uno strumento informatico in rete denominato "NSIS-USMAF". Tale strumento consente di sviluppare la procedura in maniera "obbligata", dall'inserimento dei dati riguardanti le merci ed i soggetti coinvolti nell'importazione, fino all'emissione dell'atto conclusivo.

A tale strumento hanno accesso, tramite accreditamento di sicurezza, tutto il personale medico e tecnico dell'USMAF-SASN che esegue la procedura, i soggetti esterni richiedenti, gli Uffici dell'Amministrazione centrale coinvolti nelle attività a fini di coordinamento o di reportistica. Gli accessi sono rigorosamente limitati agli aspetti di propria competenza per motivi di riservatezza. Lo strumento consente la visualizzazione automatica degli allerta in base al codice TARIC ed, inoltre, la consultazione e l'inserimento degli "Allerta USMAF" (non ammissioni nazionali). Gli inserimenti relativi alle singole non ammissioni effettuate dagli USMAF-SASN, ivi comprese le motivazioni, sono eseguiti dall'Ufficio che adotta il provvedimento.

Gli allerta comunitari sono direttamente consultabili dagli USMAF-SASN sul sistema RASFF Windows al quale alcuni operatori tecnici designati hanno avuto specifico accesso tramite l'assegnazione di una password personale.

5.1.1 Qualsiasi importazione di alimenti e merci oggetto della presente procedura, viene sottoposta a controllo nel punto di entrata in Italia dagli USMAF-SASN competenti per territorio. Gli operatori completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

Per determinate matrici vegetali, sottoposte a controlli rafforzati (Reg. CE 669/2009 e 884/2014), l'ingresso è consentito solo nei punti designati, PED/PID autorizzati, il cui elenco è consultabile sul portale del Ministero della Salute. L'importatore o il suo

rappresentante in dogana, all'atto dell'importazione, deve acquisire un documento sanitario (NOS o DCE, come esplicitato nelle definizioni) che accompagna la merce e ne consenta l'importazione sul territorio nazionale e/o comunitario.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 8 di 116

A tale scopo deve obbligatoriamente compilare in maniera corretta i fogli notizie informatizzati, presenti sull'NSIS-USMAF, relativi a: presentatore della domanda di importazione (**All.11-b**), importatore (**All. 11-c**), produttore della merce (**All.11-d**), spedite della merce (**All.11-e**), destinatario/i della merce (**All. 11-f**).

Deve, inoltre, essere riempito il foglio con la specifica descrizione della merce (**All. 11-g**). I dati ricorrenti, riportati nel sistema e se correttamente validati, possono essere richiamati nelle successive importazioni.

L'importatore o il suo legale rappresentante compila i fogli notizie per via telematica all'interno del sistema NSIS-USMAF, assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati inseriti attraverso le specifiche previste dal sistema NSIS-USMAF incorrendo, in caso di dichiarazione mendace, in quanto stabilito nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 75 e 76. Si richiama il fatto che la nota DG SAN n. 0018745-P-14/06/2010, (**Nota 11/1**), stabilisce che "l'importatore, al pari di ciascun altro operatore del settore alimentare, condivide la responsabilità di garantire che le merci introdotte sul territorio dell'UE corrispondono ai criteri di sicurezza alimentare fissati dalla normativa nazionale ed europea".

Sempre ai fini dell'importazione debbono essere inseriti in formato PDF i documenti che accompagnano la merce (lettera di vettura, manifesto, polizza di carico, documentazione commerciale, etc.) la eventuale documentazione sanitaria: certificati sanitari, certificati di analisi rilasciati dall'autorità pubblica competente (o anche da un ente da questa specificamente autorizzato) del paese di provenienza; ove richiesta da specifiche disposizioni, anche il certificato di origine (a fini orientativi l'origine è spesso riportata anche sulla certificazione fito-sanitaria), una copia integrale dell'etichetta definitiva (facente parte della merce in importazione, non copia di stampa) che verrà applicata sulla merce, se si tratta di alimenti confezionati o destinati al confezionamento in alternativa potrà essere consegnato anche il documento commerciale e la etichettatura dell'imballaggio globale.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 9 di 116

Deve essere inserita nel sistema NSIS-USMAF la ricevuta attestante il pagamento del tributo stabilito per il rilascio del DCE o del N.O.S. E' possibile anche l'effettuazione del pagamento on-line. Le modalità di pagamento ai sensi del D.Lgs n.194/2008 e del D.M. 19.12.2012 sono descritte in allegato (**All. 11-q**)

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 4.11.2010 n. 242 sull'istituzione dello Sportello Unico Doganale (SUD), l'importatore o il suo legale rappresentante possono acquisire la componente cartacea del Documento sanitario previsto (NOS o DCE, come esplicitato nelle definizioni), successivamente all'espletamento delle operazioni doganali di importazione. Ciò è possibile, perché la concessione del suddetto documento risulta nel sistema informatico comune.

Su richiesta dell'importatore o del suo legale rappresentante e nei casi in cui lo riterrà opportuno, il medico di porto/aeroporto può decidere di concedere il NOS, secondo la procedura del vincolo sanitario (cfr. nota congiunta DDGG P.S. e S.P.V.A.N. prot. n. 400.2/AG.1/C/1702 del 16/05/2003: "Procedura di vincolo sanitario su merci di interesse sanitario" – **Nota 11.2**).

Nel caso di merci oggetto di controlli accresciuti la procedura del vincolo sanitario si attua secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento CE 669/2009.

La merce va posta in un deposito doganale, per mantenere lo "stato estero"; qualora la merce venga nazionalizzata, le eventuali non conformità saranno gestite secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria.

Nel caso di importazioni di campioni di prodotti alimentari senza valore commerciale che sono utilizzati esclusivamente per prove tecniche di stabilimento o per verifiche di laboratorio, non è necessario NOS/DCE e non si applicano tariffe (nota DGSAN n. 0003400-P-08/02/2011, **Nota 11-3**).

Nel caso di importazione di merci di origine non animale destinate al consumo personale, si applica quanto stabilito nella IOC 1001, in vigore dal 1.11.2007, sempre che tali alimenti siano in quantità identificata compatibile per tale uso. La IOC si può applicare anche per quantitativi superiori, rispetto a quelli indicati nell'Istruzione Operativa qualora siano dirette a "Comunità religiose, ambasciate, ecc", purché le Comunità siano legalmente istituite e riconosciute presso le Autorità competenti.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 10 di 116

5.1.2 CONTROLLO DOCUMENTALE

Fermo restando la responsabilità del medico di Porto/Aeroporto nella valutazione della pratica, l'attività istruttoria viene svolta dal personale tecnico della prevenzione. In alternativa, sempre il medico di porto/aeroporto, può assegnarla al personale tecnico, sia in maniera programmata che casuale, comunque sempre secondo criteri che devono essere individuati e prestabiliti in un'apposita istruzione operativa locale.

Il controllo documentale e l'emissione del relativo provvedimento, possono essere effettuati, in caso di trasporto via mare, nelle 24 ore antecedenti l'arrivo della nave in porto (Preliminary – sdoganamento in mare, punto 5.1.2.2).

Il personale tecnico dell'USMAF-SASN che riceve la documentazione controlla:

- 1) che quella di accompagnamento e quella commerciale siano complete e congruenti.
- 2) che sia presente, quando richiesta da disposizioni, la certificazione in originale rilasciata dall'Autorità pubblica competente del paese di provenienza o anche da un ente da questa specificamente autorizzato

La certificazione deve attestare: l'origine e l'idoneità igienico-sanitaria della merce, la congruenza con gli altri documenti e le dichiarazioni contenute nei fogli notizie; per le merci di cui al Regolamento CE 884/2014 le Autorità competenti sono indicate all'art. 5 del Regolamento stesso;

- 3) che la merce sia/non sia oggetto di disposizioni o segnalazioni europee o ministeriali e/o allerta RASFF/IRASFF.
- 4) che la merce per tipologia e provenienza, che l'importatore e/o il produttore, siano/non siano inseriti nei sistemi di "allerta USMAF" presenti sul sistema NSIS-USMAF.
- 5) che la merce sia di competenza sanitaria USMAF e non PIF. Per quanto riguarda le merci di competenza dei PIF, sono elencate nell'all II della decisione di Esecuzione (UE) 2016/1196 che modifica gli allegati della Decisione 2007/275/CE, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliere; i prodotti composti di competenza non veterinaria sono elencati nelle Linee Guida EU dei prodotti composti 2015. (Nota 11-14)

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 11 di 116

6) la composizione del prodotto e, nel caso di alimenti confezionati o da confezionare, la rispondenza dell'etichetta o di un suo facsimile alla normativa di settore. L'importatore e/o il destinatario possono richiedere di etichettare la merce a destino impegnandosi, con apposita dichiarazione formale, ad apporre un'etichetta identica a quella presentata all'USMAF-SASN o a un suo facsimile, sempre da consegnare all'USMAF-SASN.

In questi casi il medico di porto/aeroporto può decidere di concedere il NOS, secondo la procedura del vincolo sanitario (nota congiunta D.G.P.S. e D.G.S.P.V.A.N. **Nota 11.2**) oppure dando semplice comunicazione informativa alla ASL territorialmente competente.

7) confronta, inoltre, la tipologia, le caratteristiche, le modalità di spedizione della merce con i criteri riportati nell'allegato **11-a**, per l'eventuale identificazione del livello di vigilanza.

8) trasferisce, quindi, gli atti, relazionando le sue conclusioni e firmando il modello (**mod.11-1** o **all.-11h/11-o**, dell'NSIS-USMAF), al Medico di Porto/Aeroporto, cui spetta la responsabilità della firma e dell'emissione dell'atto finale.

9) In caso di importazione di germogli o semi destinati alla produzione di germogli la documentazione dovrà seguire quanto stabilito dal Regolamento CE 211/2013.

10) in caso di importazione di merci di cui al reg. 884/2014 la documentazione dovrà essere congruente con quanto previsto nel Regolamento stesso.

5.1.2.1 Il Medico di Porto/Aeroporto vista la documentazione e/o la relazione del personale tecnico, nel caso in cui ritenga non debbano essere effettuati ulteriori controlli, firma l'atto finale che potrà essere:

1) DCE / NOS in caso di superamento del controllo (**All.11-s1** o **11 s2**) da consegnare in originale al richiedente prima dello sdoganamento della merce; nel caso in cui l'importatore o il suo rappresentante si sono avvalsi della procedura prevista dal S.U.D., l'autorizzazione risulta già inserita nel sistema informatizzato, per cui il DCE / NOS può essere consegnato in un secondo momento.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 12 di 116

2) DCE con variazione d'uso, qualora la merce non sia ammissibile per l'uso umano, richiesto in prima istanza, ma accettata per un uso diverso, richiesto successivamente dall'importatore e rientrante nelle competenze USMAF-SASN (**All. 11 s1 o 11-s3**). Il documento va consegnato in originale al richiedente; Le modalità di rilascio di questo tipo di DCE è descritta nella Nota n. 0044283-P-25/11/2015: Guida operativa per il rilascio di DCE con impiego "per altri fini", di alimenti di origine vegetale non idonei al consumo umano (**Nota 11-4**).

3) NON AMMISSIONE in caso di assenza o di incompletezza rilevante ed insanabile della documentazione necessaria (**All. 11 s1 o 11-t1**).

Qualora la documentazione, ai sensi della normativa vigente sia, a giudizio del Medico di Porto/Aeroporto, sanabile o completabile senza rischio per la sicurezza alimentare, in un arco temporale compatibile con la natura o la scadenza della merce e/o qualora il completamento sia previsto da disposizioni, la merce, su richiesta dell'importatore, può essere tenuta in attesa in spazi doganali, per un tempo comunque definito di concerto tra le parti. In questi casi, le spese sono a carico dell'importatore stesso; inoltre la merce dovrà, prima della sua introduzione, essere sottoposta ad ulteriore livello di controllo.

5.1.2.2 CONTROLLO DOCUMENTALE SECONDO LA PROCEDURA PER LO SDOGANAMENTO IN MARE -"PRE- CLEARING": Nota congiunta DGPRES-DGISAN del 28.12.2014 n. 0028754-28/10/2014-DGPRES-DGPRES-P (**Nota 11-11**).

Nel caso in cui il controllo da effettuare sia esclusivamente documentale, il NOS/DCE sarà emesso nelle 24 ore antecedenti l'effettivo arrivo stimato della merce, acquisendo come informazione certa ed obbligatoria la data di partenza della merce dal Paese extracomunitario di provenienza e la data stimata di arrivo nel punto di ingresso di destinazione della merce. Gli esiti del controllo documentale saranno:

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 13 di 116

- a) emissione di NOS/DCE su base documentale, da rilasciarsi previo controllo di tutta la documentazione di accompagnamento della merce (v. punto 5.1.2 della presente POS), ivi compreso l'avvenuto pagamento del relativo tributo, con pratica nello stato "chiusa" (merce sdoganabile per USMAF-SASN);
- b) permanenza della pratica nello stato "in lavorazione", per carenza di documentazione/pagamento del relativo tributo (merce non sdoganabile per USMAF-SASN) fino a perfezionamento della documentazione; esito finale del provvedimento sarà ammissione o NON ammissione all'importazione, a seconda che la carenza di documentazione venga o meno sanata;
- c) permanenza della pratica nello stato "in lavorazione" per la necessità di sottoporre la merce controllo fisico; (merce non sdoganabile fino al completamento dei controlli prescritti); esito finale del provvedimento Ammissione o NON ammissione all'importazione, a seconda del superamento o meno dei controlli fisici eseguiti;
- d) possibilità di annullamento del provvedimento emesso in caso di segnalazioni di interesse sanitario relative alla merce e/o al paese di origine o provenienza.

5.1.3 CONTROLLO DI IDENTITA' E MATERIALE (senza prelievo di campioni)

Il Medico di Porto/Aeroporto, al termine del controllo documentale, alla luce di quanto rilevato dalla documentazione e/o dalla relazione del personale tecnico, dispone il controllo, di identità e materiale, delle partite di alimenti o MOCA che rientrano nelle specifiche di cui all'**All. 11-a**, o quelle per le quali, a seguito di specifiche problematiche, ritenga sia necessario approfondire il livello di controllo.

A tale scopo può procedere direttamente al controllo ovvero può darne incarico circostanziato al personale tecnico in servizio.

Raggiunto lo spazio doganale (previo accordo con i servizi cui spetta la responsabilità della sicurezza dello stesso) ove è posizionata la merce, alla presenza dell'importatore (o del suo legale rappresentante in dogana) e del funzionario doganale (presenza o semplice assenso concordato), si sottopone a verifica l'identità della merce:

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 14 di 116

- 1) La presenza e l'integrità di eventuali sigilli apposti da altre autorità anche straniere.
- 2) L'integrità dei container, dei contenitori e/o degli imballaggi.
- 3) Le condizioni, le modalità di posizionamento e di conservazione della merce
- 4) Il rispetto della temperatura di conservazione
- 5) Le condizioni e l'idoneità dei mezzi di trasporto, ove possibile.
- 6) La temperatura e le modalità di conservazione degli alimenti surgelati (e congelati)
- 7) Le condizioni igieniche e la rispondenza dell'eventuale contenitore.
- 8) Lo stato di conservazione e le condizioni igienico-sanitarie della merce, procedendo ad attenta osservazione del suo aspetto macroscopico anche mediante operazioni di disimballaggio e apertura delle confezioni.
- 9) Etichettatura della merce e dei contenitori quando questi siano a contatto e destinati ad uso alimentare.
- 10) Ogni altra circostanza che possa essere rilevata ed abbia attinenza con il controllo in svolgimento.

Di tale controllo verrà stilato apposito verbale, la cui copia verrà consegnata, a richiesta, all'importatore - Mod 11-2.

Al termine del controllo il Medico di Porto/Aeroporto, valutato quanto osservato, firma l'atto finale che potrà essere:

- 1) DCE (N.O.S. come previsto nelle definizioni) in caso di superamento del controllo (**All.11-s1 o 11 s2**) da consegnare, su richiesta, in originale al richiedente.
- 2) DCE (N.O.S. come previsto nelle definizioni) con variazione d'uso, qualora la merce sia stata giudicata non ammissibile per l'uso umano richiesto in prima istanza (**All. 11 s1 o 11-s3**) da consegnare in originale al richiedente; in questo caso sarà attivata la procedura di rilascio DCE per altri fini, come riportato nella **nota 11-4**.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 15 di 116

3) NON AMMISSIONE in caso di rilevazioni di macroscopiche irregolarità

incompatibili con la sicurezza alimentare (**All. 11 s1 o 11-t1**).

Nel caso le irregolarità riscontrate siano poco rilevanti e, a giudizio del Medico di Porto/Aeroporto, siano sanabili senza pregiudizio per la sicurezza alimentare, a richiesta dell'importatore, la merce può essere tenuta in attesa, in spazi doganali, con spese a carico dell'importatore ovvero inviata a destino con la procedura del "vincolo sanitario" o mediante la sola comunicazione informativa alla/e ASL di destino. (nota congiunta D.G.P.S. e D.G.S.P.V.A.N. **Nota 11-2**).

5.1.4 CONTROLLO MATERIALE CON PRELIEVO CAMPIONI

Il Medico di Porto/Aeroporto, al termine del controllo documentale e/o d'identità o materiale, alla luce di quanto rilevato dalla documentazione, dalla relazione sul controllo documentale del personale tecnico e dalle verifiche effettuate, dispone il prelievo di campioni per quelle partite di alimenti che rientrano nelle specifiche di cui all'All. 11-a, o quelle per le quali, a seguito di specifiche problematiche rilevate sul momento o previste per legge, ritenga sia necessario approfondire il livello di controllo (riportare tale decisione nei "dati delle ispezioni" dell'applicativo NSIS USMAF).

A tale scopo dispone il campionamento dandone incarico circostanziato al personale tecnico in servizio.

Raggiunto lo spazio doganale (previo accordo con i servizi cui spetta la responsabilità della sicurezza dello stesso) ove è posizionata la merce, alla presenza dell'importatore o del suo legale rappresentante in dogana e del funzionario doganale (presenza o semplice assenso concordato), si procederà al campionamento secondo le modalità e le specifiche disposizioni proprie per tipologia di merce e tipo di ricerca, così come riportato sul portale del Ministero della Salute.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 16 di 116

Per i metodi di campionamento relativi al controllo dei residui di antiparassitari vige il D.M. 23/7/2003 il cui testo è presente sul portale del Ministero della Salute.

I metodi di campionamento degli alimenti di cui all'art. 1 del Reg. 884/2014, saranno effettuati conformemente al Reg. CE 401/2006.

I metodi di campionamento delle grandi partite di spezie e di integratori alimentari saranno conformi a quanto stabilito nel regolamento CE 219/2014.

Per quanto riguarda il controllo delle aflatossine nelle arachidi, altri semi oleosi, frutta a guscio, mandorle di albicocche, liquirizia e olio vegetale, i campionamenti saranno conformi a quanto stabilito nel Reg. CE 178/2010.

I campioni, considerato lo status della merce, saranno eseguiti come “campione allo stato estero”. Deve essere garantito il diritto dell'importatore di ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti Reg 882/2004, ART. 11 commi 5,6,7.

A tale scopo saranno seguite le disposizioni, per il diritto alla controanalisi, emanate con nota a firma del Capo Dipartimento il 27 marzo 2006 (**Nota 11-5**) e nota n. 15199-DGSAN del 10 maggio 2010 (**Nota 11-6**).

I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo tale da garantirne la validità sia giuridica che analitica.

Di tale prelievo sarà redatto apposito verbale (**Mod.11-3**) in triplice copia (minimo) di cui una sarà trattenuta agli atti d'ufficio, una (o più copie a seconda di specifiche richieste) trasmessa al laboratorio d'analisi assieme ai campioni e una consegnata all'importatore o al suo rappresentante doganale.

I campioni sono quindi trasferiti al laboratorio di riferimento in cui si eseguono prove accreditate, (Nota DGSAN n. 00818998-P-25/06/2009 - **Nota 11-7**, pg. 92/118, e DGSAN n. 0023917-P-15/07/2011 - **Nota 11-8**) a cura dell'USMAF-SASN che ha effettuato il prelievo.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 17 di 116

In casi di allerte alimentari/MOCA aventi i caratteri dell'eccezionalità e della gravità improvvisa oppure dell'emergenza di sanità pubblica internazionale per rischi sanitari nuovi oppure ignoti, si deroga all'esecuzione delle prove accreditate di riferimento, in attesa che i laboratori si adeguino alle istruzioni specifiche, all'uopo emanate dall'ISS. Ove possibile, sarebbe opportuno che il trasporto dei campioni venga eseguito dal personale dipendente dell'USMAF-SASN. Il trasferimento può anche avvenire per il tramite di un corriere con le modalità individuate da apposito accordo tra le parti interessate: USMAF-SASN/ spedizionieri/ laboratorio (nota DGSAN n. 0032335-P-26/10/2010 – **Nota 11-9**).

La merce sarà tenuta in blocco ufficiale in ambito doganale, con spese a carico dell'importatore, per il periodo necessario all'acquisizione dei referti di analisi. Oppure, su richiesta specifica dell'importatore o del suo rappresentante può essere inviata a destino sotto vincolo sanitario, così come previsto nella nota 11-2).

In caso di non idoneità della merce per contaminazione microbiologica, qualora l'importatore, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 882/2004, ritenga di chiederne la bonifica, occorrerà valutare l'efficacia del trattamento proposto dall'operatore stesso, anche avvalendosi di un eventuale parere richiesto ad un organo scientifico pubblico.

In caso di non idoneità della merce per contaminazione chimica, l'eventuale richiesta di bonifica potrà essere valutata solo per le sostanze il cui uso è autorizzato nella UE e che abbiano superato il limite di residuo consentito dalla normativa vigente; la bonifica non è consentita invece per residui di sostanze vietate o non ammesse e costituisce motivo di respingimento o distruzione.

Si precisa che la previsione di cui al citato Regolamento 882/2004 è applicabile solo alle merci in fase di importazione.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 18 di 116

All'arrivo del referto, il Medico di Porto/Aeroporto firma l'atto finale che potrà essere:

- 1) DCE (N.O.S. come previsto nelle definizioni) in caso di superamento del controllo (da consegnare in originale al richiedente) (**All.11-s1 o 11 s2**)
- 2) DCE (N.O.S. come previsto nelle definizioni), da consegnare in originale al richiedente, con variazione d'uso, qualora la merce sia stata giudicata non idonea per uso umano, come richiesto in prima istanza, ma accettata per uso diverso, richiesto successivamente dall'importatore purché rientrante nelle competenze degli USMAF-SASN e previa attenta valutazione sotto il profilo della sicurezza; in questo caso sarà attivata la procedura di rilascio DCE per altri fini, come riportato nella nota 11-6. (**All. 11 s1 o 11-s3**).
- 3) DCE (N.O.S. come previsto nelle definizioni) con provvedimento di NON AMMISSIONE in caso di referto analitico incompatibile con la sicurezza alimentare (**All. 11 s1 o 11-t1**).

Nel rispetto del Regolamento 669/2009 e di quanto previsto nel DCE, alla eventuale chiusura del container viene apposto sigillo dell'USMAF-SASN o di altra autorità competente, sigillo che viene riportato sia sui documenti che su un apposito registro che elenchi tutti i sigilli che sono stati utilizzati. Per tale evenienza deve essere emanata una specifica Istruzione Operativa Locale.

5.1.5 Per i campioni a fini di monitoraggio, destinati ad analisi, quando le merci non siano sottoposte a disposizioni comunitarie o nazionali, siano destinate esclusivamente al mercato nazionale ed in particolare quando siano riferiti a merce facilmente deperibile, potrà essere emesso N.O.S. con indagine per monitoraggio (All. 11-s4) anche contestualmente al prelievo, assicurando la rilevazione dei dati che ne consentano la rintracciabilità prevista dal sistema NSIS-USMAF e la loro comunicazione esplicativa alle ASL competenti per destinazione (comunicazione preventiva).

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 19 di 116

In tal caso, il sistema NSIS-USMAF riporterà in automatico nello spazio OSSERVAZIONI la dicitura “Il presente documento viene rilasciato sulla base di Controllo Documentale, controllo d’identità e materiale; a fini di monitoraggio è stato eseguito un Campione su merce allo stato estero. È stata data comunicazione alla ASL di...” Per tale procedura dovrà essere emanata specifica Istruzione Operativa.

I dati del referto di analisi saranno inseriti nell’apposita sezione dei controlli analitici del sistema NSIS-USMAF. In caso di referto di analisi favorevole si provvederà alla stampa della schermata con indagine di monitoraggio superata (All. 11 p-1).

In caso di referto di analisi sfavorevole si procederà, successivamente, alla stampa della schermata con indagine di monitoraggio non superata (All. 11-p2) e alle opportune segnalazioni alla DGISAN, alle AA.SS.LL. di competenza in base alla rintracciabilità e agli altri USMAF-SASN, nel sistema di allerta.

Le schermate di cui ai punti precedenti (All. 11-p1 e 11-p2) non hanno valenza esterna e sono stampate solo allo scopo di completamento della pratica per archiviazione.

Il referto sfavorevole determina campionamenti per analisi obbligatorie, con “blocco ufficiale” (art.2 Reg CE 882/2004) per sospetto, sulle eventuali successive analoghe importazioni (stessa tipologia di merce, stessa origine e, in caso di prodotti confezionati o facilmente identificabili, stesso produttore) e la prosecuzione di tale regime di controllo fino a dieci negatività analitiche consecutive eseguite su tutto l’ambito nazionale (comunicare le negatività, numerandole, per e-mail o per fax a tutti gli altri USMAF-SASN).

Il conteggio delle dieci negatività consecutive può essere desunto direttamente dal sistema NSIS-USMAF.

I campioni a fini di monitoraggio sono quelli eseguiti al fine di ottenere un quadro di insieme della conformità alla normativa in materia di alimenti (art.2 Reg CE 882/2004) su merci non sottoposte a specifiche disposizioni o allerta nazionali o comunitarie e che non abbiano destato, alla verifica documentale o ispettiva, motivi di sospetto o di particolare cautela.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 20 di 116

In alternativa, o in altri casi in cui si ritenga di utilizzare uno strumento attuativo del blocco ufficiale a destino, si potrà sempre far ricorso all'invio della partita, sotto vincolo sanitario, presso i magazzini dell'importatore fino all'acquisizione del referto di analisi che consentirà l'emissione dell'atto finale. Per tale attività sarà emanata una IOL che tenga conto delle modalità individuate (nota congiunta, DGG P.S. e S.P.V.A.N. **nota 11-2**).

5.1.6 Eventuali costi relativi ai controlli ufficiali supplementari, o al livello accresciuto di controllo, sono a carico degli importatori (artt. 28, 14 paragrafo 1 e 15 paragrafo 5 Reg. CE n.882/2004 nonché quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale).

In caso di non ammissione per non conformità a disposizioni nazionali e/o comunitarie in tema di sicurezza alimentare, si procederà come segue:

- Il provvedimento di non ammissione genera automaticamente nel sistema NSIS-USMAF un messaggio di allerta riservato agli Uffici, dove viene riportato anche la motivazione della non ammissione, nonché gli esiti dei referti analitici e delle relative ispezioni;
- Si comunicherà immediatamente il provvedimento (senza attendere l'eventuale revisione di analisi) al punto di contatto nazionale per l'allerta IRASFF/RASFF;
- Si darà l'avvio alla procedura dei 10 campionamenti consecutivi per analisi obbligatorie, così come descritto nel penultimo punto del paragrafo 5.1.4.

A seguito di non ammissione, qualora la merce non rappresenti un pericolo per la salute pubblica, si autorizza il rinvio secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1 lett. a del regolamento 882/2004, concordando la destinazione con l'operatore responsabile della partita.

In tal caso l'importatore provvederà a documentare quanto stabilito dal comma 1 punto b) dello stesso articolo, ovvero la richiesta alle autorità del paese terzo di origine o di destinazione quando diverso da quello di origine, di disponibilità ad accettare la partita.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 21 di 116

Nel rispetto dei presupposti dell'art. 19 del regolamento 882/2004 potranno essere ammessi trattamenti speciali di cui all'art. 20 dello stesso secondo specifiche Istruzioni Operative.

Trascorsi 60 giorni dall'avvio delle procedure, fatti salvi giustificati ritardi, qualora la merce non ammessa non sia stata rinviata o trattata, o quando rappresenti, comunque, un pericolo per la salute pubblica, questa dovrà essere distrutta, con spese a carico dell'importatore. Di tale distruzione sarà redatto uno specifico verbale (**All. 11-u**).

5.1.7 Il Medico di Porto/Aeroporto, qualora lo ritenga necessario, in qualunque momento può procedere a livelli di vigilanza più approfonditi di quello documentale o di quello ispettivo, anche al di fuori dei criteri identificati nell'allegato 11a, in relazione a condizioni o determinazioni specifiche.

A fini di trasparenza, le motivazioni di tali decisioni debbono essere prese sempre secondo una corretta e motivata valutazione del rischio sanitario, in relazione a condizioni o a determinazioni specifiche e debbono essere riportate nel promemoria della scheda "dati delle ispezioni" (vedi **All.11-r**).

Ogni USMAF-SASN allegherà alla presente procedura una scheda, aggiornata, con la elencazione dettagliata dello strumentario a disposizione per i controlli ispettivi o analitici (prelievo dei campioni) e le relative istruzioni di utilizzo.

5.1.8 A conclusione della procedura, che può estendersi a tutti e tre i livelli di controllo, si archivia la pratica, anche in maniera informatica all'interno del sistema NSIS USMAF, e si registra il versamento effettuato per la prestazione.

5.1.9 Transiti doganali nazionali a destino

Il regime di transito, procedura di carattere esclusivamente doganale, viene applicato a tutte le merci soggette a formalità doganali che devono spostarsi da un luogo a un altro in regime doganale.

Dovrà comunque essere garantito il controllo ufficiale, effettuato nel luogo di sdoganamento dall'ufficio competente per territorio, con il pagamento delle tariffe corrispondenti, secondo quanto stabilito dal D.Lvo. 194/2008.

È fatto salvo il caso degli alimenti sottoposti ai Regolamenti (CE) N. 669/2009 e 884/2014, che seguono la normativa specifica.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 22 di 116

5.2 Ruoli e responsabilità

Il responsabile del procedimento, che si concretizza con il rilascio del nulla osta all'importazione o degli altri atti finali, è il Medico di Porto/Aeroporto (Dirigente Medico di II fascia o Dirigente Medico delle professionalità sanitarie), viste le risultanze degli atti eseguiti dal personale tecnico-sanitario a cui è stato assegnato l'accertamento tecnico-sanitario e di cui tale personale è direttamente responsabile.

La responsabilità nella gestione della singola pratica (dall'accoglienza dell'utente o dalla ricezione dell'istanza, fino all'archiviazione dei dati) è del personale tecnico e amministrativo dell'ufficio, a seconda delle rispettive attribuzioni.

La responsabilità delle direttive operative, comprensiva dei criteri e delle modalità della programmazione dei prelievi nel rispetto delle percentuali previste, è del Dirigente Medico cui è demandata la direzione dell'Ufficio.

A tale scopo, la presente P.O.S. sarà integrata con "Istruzioni operative", così definite dalle Procedure gestionali "Documenti emessi (redatti ed approvati) dai Responsabili delle varie funzioni (USMAF-SASN) che descrivono in dettaglio specifiche attività svolte nell'ambito della Funzione interessata".

Tali Istruzioni operative (definite per convenzione "locali"), saranno verificate, per la compatibilità, in sede di audit interno dalla DGISAN che, in casi particolari, potrà emettere Istruzioni operative centrali o Comunicazioni.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 23 di 116

6.0 Modulistica allegata e archiviazione

TITOLO MODELLO	CODICE	RESPONSABILITA' ARCHIVIAZIONE	LUOGO ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE	ACCESSO

La modulistica, allegata ma non registrata nella griglia, è assolutamente esemplificativa e potrà essere prevista, purché equivalente, anche dalle Istruzioni Operative Locali. Modelli applicabili sono contenuti anche sul sistema NSIS-USMAF. Prima delle schede operative con il riferimento (**All-11u**) sono riportati nuovi allegati aggiornati dello stesso sistema, ripresi come tali da pratiche varie in provenienza dagli USMAF-SASN.

7.0 Distribuzione

Copia Controllata n°	Funzioni in Indirizzo
1	
2	
3	
4	
5	

Alla presente procedura sono allegati schede relative alle singole tipologie di merci, che contengono i diagrammi di flusso riassuntivi della procedura di concessione di autorizzazione all'importazione delle categorie di alimenti di origine non animale.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 24 di 116

INDICE
ALLEGATI POS 11 – Revisione 4 del

Allegati	Oggetto	Pag.
11-a	Criteri per l'individuazione del tipo di controllo da eseguire	26
	Criteri per individuare i campioni ai fini di monitoraggio	27
11-b /11-g	Schermate NSIS-USMAF– Fogli notizie dati: presentatore, importatore, produttore, spedite, destinatario, descrizione della merce.	28
11-h/11o	Schermate NSIS-USMAF – Dati riguardanti: merce, controllo documentale e inserimento documenti, controllo documentale superato, controllo documentale NON superato, relazione su controllo documentale (superato), controllo ispettivo	34
11-p1	Schermata NSIS-USMAF indagine a fini di monitoraggio superata (Chiusura pratica)	41
11-p2	Schermata NSIS-USMAF indagine ai fini di monitoraggio NON superata	42
11-q	Tabella riepilogativa tariffe	43
11-r	Dati delle ispezioni	46
11-s1	DCE	47
11-s2	NOS per materiali a contatto con alimenti	49
11-s3	NOS con variazione di uso	50
11-s4	NOS con indagine a fini di monitoraggio	51
11-t1	Provvedimento di non ammissione all'importazione	52
11-t2	Notifica di atto di non ammissione all'importazione	53
11-u	Verbale di distruzione	54
Mod. 11-1	Relazione su controllo documentale	55
Mod. 11-2	Verbale di ispezione (con esito negativo)	56
Mod. 11-3	Processo verbale di prelevamento campioni di prodotti in importazione	57
Scheda 11-1	Alimenti confezionati	58
Scheda 11-2	Alimenti surgelati (Prodotti finiti)	59
Scheda 11-3	Funghi e tartufi	60
Scheda 11-4	Vegetali freschi e frutta	61
Scheda 11-5	Integratori alimentari nuovi prodotti e nuovi ingredienti	62
Scheda 11-6	Prodotti erboristici (prodotti finiti)	63
Scheda 11-7	Materiali a contatto con gli alimenti	64

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 25 di 116

Allegati	Oggetto	Pagina
Scheda 11-8	Materie prime alimentari per integratori e prodotti erboristici	65
Nota 11-1	Nota DGSAN n. 0018745-P-14/06/2010: responsabilità dell'importatore di alimenti di origine non animale proveniente da Paesi Terzi	66
Nota 11-2	Nota congiunta DDGG P.S. e S.P.V.A.N. prot. n. 400.2/AG.1/C/1702 del 16/05/2003: "Procedura di vincolo sanitario su merci di interesse sanitario	68
Nota 11-3	Nota DGSAN 0003400-P-08/02/2011 Importazione di prodotti alimentari non destinati al consumo umano	72
Nota 11-4	Nota congiunta DGPRES-DGISAN-DGSAF n. 0044283P-25/11/2015: Guida operativa per il rilascio di DCE con impiego "per altri fini" di alimenti di origine vegetale non idonei al consumo umano.	73
Nota 11-5	Diritto di contro analisi (nota 27.3.06, prot. 12666 DGVA P.I. 4 c.c.8)	75
Nota 11-6	Diritto di controanalisi (nota 10.5.11 prot. 0002322-P-10/05/2011)	77
Nota 11-7	Nota DGSAN n. 0018998-P-25/06/2009 Analisi su campioni prelevati su prodotti alimentari di origine non animale in importazione da Paesi terzi e sul territorio/comunicazione	79
Nota 11-8	Nota DGSAN n. 0023917-P-15/07/2011 Attività di controllo e analisi su prodotti di origine non animale in importazione da Paesi terzi e sul territorio	81
Nota 11-9	Nota DGSAN n. 0032335-P26/10/2010 Utilizzo del corriere espresso per il trasporto dei campioni ufficiali	83
Nota 11-10	Nota congiunta DGPRES-DGISAN n. 0028754-28/10/2014-DGPRES-DGPRES-P: "Procedura sperimentale per lo sdoganamento in mare – Pre-clearing"	84
Nota 11-11	Nota DGSAN n. 0005372-P-21/02/2012: Prelievo campioni e metodo d'analisi per il controllo ufficiale delle aflatossine su alimenti di origine non animale	85
Nota 11-12	Nota DGSAN n. 0001154-P-18/01/2011: Funghi/Attività di controllo all'importazione e sul territorio	86
Nota 11-13	Nota DGSAN n. 0017764-P-22/05/2012 Funghi attività di controllo all'importazione	90
Nota 11-14:	Nota DGSAN-DGSAF n. 0027146-P- 12/08/2011 su importazioni da Paesi terzi e ambiti di competenza degli USMAF e dei PIF	92
I.O.C. 11-1	I.O.C. 1001 del 1.11.2007: Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale	111

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 26 di 116

All. 11-a: Criteri per individuazione del tipo di controllo da eseguire su materiali a contatto e alimenti di origine vegetale, o comunque non di origine animale, in importazione

Si premette che controlli ispettivi o prelievi di campioni possono essere effettuati secondo criteri non ricompresi tra quelli di seguito riportati e lasciati alla discrezionalità del responsabile dell'Ufficio o, se così stabilito, ~~da chi ne ha la responsabilità~~, di colui che firma il N.O. o esegue gli accertamenti.

Controllo documentale

Tutti gli alimenti e MOCA sono sottoposti a controllo documentale per le verifiche generiche e specifiche del tipo di alimento o MOCA.

Controllo ispettivo: di identità o materiale senza prelievo di campioni:

- 1) Alimenti di facile e rapida deperibilità.
- 2) Alimenti che, per loro natura o per le modalità di trasporto, possano aver avuto problemi igienico-sanitari o di conservazione durante il viaggio o nelle soste.
- 3) Verifica etichettatura sui prodotti o sugli imballaggi.
Verifica idoneità eventuali contenitori
- 5) Controllo rispetto della catena del freddo (surgelati e congelati) e/o del mantenimento di temperature costanti (p.es. refrigerate) ove necessario
- 4) Dubbi sui tempi di percorrenza e sui percorsi commerciali (triangolazioni)
- 5) Data di rilascio delle eventuali documentazioni di accompagnamento troppo antecedente o discordante con il viaggio.
- 6) Controllo della notifica, quando previsto, di documentazione all'Ufficio competente della DGISAN (p.es. notifica delle etichette degli integratori alimentari, ai sensi della Legge 111/1992).

Controllo materiale con prelievo di campioni:

- 1) Tutti gli alimenti e materiali a contatto che, nella fase ispettiva, abbiano destato sospetti di insufficienti condizioni igienico-sanitarie o di rischio di potenziale pericolosità per la salute pubblica.
- 2) Tutti gli alimenti e materiali a contatto su cui esista una specifica disposizione europea o nazionale, un'allerta o una segnalazione Ministeriale, secondo le percentuali specificatamente previste o nel sistema delle 10 negatività nazionali consecutive nei casi previsti dalla procedura.
- 3) Alimenti i cui contenitori diano adito a dubbi sull'idoneità per alimenti. Se necessario il campionamento va esteso anche ai contenitori

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 27 di 116

4) Le prime importazioni di alimenti e materiali a contatto, soprattutto se destinate a ripetersi nel tempo.

5) Importazioni di alimenti e materiali a contatto, eventualmente segnalati, nel sistema di allerta, (per tipizzazione, provenienza, importatore o produttore) da altri USMAF-SASN come problematici o prelevati e risultati non conformi a controlli analitici, secondo le percentuali specificatamente previste o nel sistema delle 10 negatività nazionali consecutive.

6) Alimenti con certificazione sanitaria, quando richiesta, assente o incompleta.

7) A fini di monitoraggio nella misura del 5% delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana (D.P.R. 14 luglio 1995, pubblicato in G.U. n.260 del 7 novembre 1995) o del 3% per i residui di antiparassitari (D.M.30/7/93), con criteri di identificazione delle partite da prelevare individuati da specifiche Istruzioni operative (vedi schema orientativo pagina successiva).

8) Alimenti soggetti ai piani nazionali di controllo ufficiale, adottati dal Ministero della salute – DGISAN, che prevedono espressamente il controllo USMAF-SASN alla frontiera (Irraggiamento anni 2015-2018; Additivi anni 2015-2018; Ogm anni 2015-2018; Micotossine anni 2016-2018)

Criteria orientativi per la individuazione dei campioni da eseguire a fini di monitoraggio nella misura del 5% delle partite (D.P.R. 14.07.1995) e del 3% per i residui di antiparassitari (D.M. 30.07.1993).

1) conteggio delle partite esaminate nel mese antecedente

2) quantificazione percentuali, se possibile, in relazione alle tipologie di merci prevalenti

3) identificazione di tre giorni consecutivi all'inizio, a metà ed alla fine del mese (totale 9 giorni) nei quali programmare, ripartire ed eseguire i prelievi, con la previsione di sottoporre tali giorni ad una rotazione che non consenta una precisa identificazione di data da parte degli importatori.

4) esecuzione casuale dei prelievi sulle partite giunte in tali giorni con compensazione (mensile o trimestrale) in caso di arrivi non sufficienti.

5) in caso quantità di arrivi che non consentono percentuali quantizzabili a livello mensile si effettua perlomeno un prelievo al mese eseguito in maniera, il più possibile, casuale (vedi identificazione dei giorni di cui al punto 3)

Al fine di rispettare le percentuali riportate nel titolo si avrà cura di eseguire, perlomeno, la metà dei prelievi per la ricerca dei residui antiparassitari, con priorità per le partite di ortofrutticoli.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 28 di 116

All.11-b: FOGLIO NOTIZIE – Dati presentatore

Home > Gestione merci > Inserimento nuova richiesta

Dati Presentatore della Domanda

*Data di presentazione: 13 / 02 / 2004

*Tipo richiesta:

E' possibile ricercare un soggetto già inserito indicandone il Codice Fiscale, la Partita IVA o il numero di iscrizione alla Camera di Commercio.

*Tipo Soggetto: Privato Cittadino Italiano
 Privato Cittadino Straniero
 Ditta

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Numero iscr. alla Camera di Commercio:

Cerca soggetto in archivio

*Nome agente doganale (o spedizioniere):

*Cognome/Denominazione:

Luogo di Nascita (solo per persone fisiche):

Data di Nascita (solo per persone fisiche): / / (gg/mm/aaaa)

*Indirizzo/Sede:

*Comune:

per indirizzo italiano

*C.A.P.:

*Provincia: [lista provincie](#)

per indirizzo estero

*Nazione: [lista nazioni ammesse](#)

*Recapito telefonico:

Recapito telefonico:

Recapito telefonico:

Indirizzo e-mail: @

Identificazione

*Tipo documento: Se **Altro**, specificare:

*Numero documento:

*Rilasciato da:

*Data rilascio: / / (gg/mm/aaaa)

Annulla **Riepilogo** **Avanti**

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 29 di 116

All.11-c: FOGLIO NOTIZIE – Dati importatore

Codice Fiscale:	<input type="text"/>
Partita IVA:	<input type="text"/>
Numero iscr. alla Camera di Commercio:	<input type="text"/>
Cerca soggetto in archivio	
*Nome:	<input type="text"/>
*Cognome:	<input type="text"/>
*Indirizzo/Sede:	<input type="text"/>
*Comune :	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> per indirizzo italiano	_____
*C.A.P. :	<input type="text"/>
*Provincia:	<input type="text"/> <input type="text" value="Seleziona..."/> lista provincie
<input type="radio"/> per indirizzo estero	_____
*Nazione:	<input type="text"/> <input type="text" value="Seleziona..."/> lista nazioni ammesse
Annulla Riepilogo Avanti	

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 30 di 116

All 11-d: **FOGLIO NOTIZIE – Dati produttore**

Home > Gestione merci > Inserimento nuova richiesta ?

Dati del Produttore della Merce

E' possibile ricercare un soggetto già inserito indicandone il Codice Fiscale, la Partita IVA o il numero di iscrizione alla Camera di Commercio.

Privato Cittadino Italiano
***Tipo Soggetto:** Privato Cittadino Straniero
 Ditta

Codice Fiscale:
Partita IVA:
Numero iscr. alla Camera di Commercio:

Cerca soggetto in archivio

***Nome:**
***Cognome/Denominazione:**
Luogo di Nascita (solo per persone fisiche):
Data di Nascita (solo per persone fisiche): / / (gg/mm/aaaa)
***Indirizzo/Sede:**
***Comune :**

per indirizzo italiano

***C.A.P. :**
***Provincia:** [lista provincie](#)

per indirizzo estero

***Nazione:** [lista nazioni ammesse](#)

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 31 di 116

All.11-e: FOGLIO NOTIZIE – Dati speditore

Home > Gestione merci > Inserimento nuova richiesta ?

Dati dello Speditore della Merce

Se il produttore dichiarato è anche lo speditore della merce, selezionare la casella e **non compilare** la parte sottostante.

Se lo speditore **NON** coincide con i soggetti precedenti, selezionare la casella e **compilare** la parte sottostante.

E' possibile ricercare un soggetto già inserito indicandone il Codice Fiscale, la Partita IVA o il numero di iscrizione alla Camera di Commercio.

Privato Cittadino Italiano
***Tipo Soggetto:** Privato Cittadino Straniero
 Ditta

Codice Fiscale:
Partita IVA:
Numero iscr. alla Camera di Commercio:

Cerca soggetto in archivio

***Nome:**
***Cognome/Denominazione:**
Luogo di Nascita (solo per persone fisiche):
Data di Nascita (solo per persone fisiche): / / (gg/mm/aaaa)

***Indirizzo/Sede:**
***Comune :**

per indirizzo italiano

***C.A.P. :**
***Provincia:** Seleziona... [lista provincie](#)

per indirizzo estero

***Nazione:** Seleziona...
[lista nazioni ammesse](#)

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 32 di 116

All 11-f: FOGLIO NOTIZIE – Dati destinatario

Home > Gestione merci > Inserimento nuova richiesta ?

Dati del Destinatario (è possibile inserirne più di uno)

Se l'importatore dichiarato è anche uno dei destinatari della merce, selezionare questa scelta e **premere il bottone "Aggiungi destinatario alla lista" senza compilare** la parte sottostante.

Se il destinatario che si vuole inserire **NON** coincide con l'importatore, selezionare la casella e **compilare** la parte sottostante e premere l'apposito bottone per aggiungerlo alla lista.

E' possibile ricercare un soggetto già inserito indicandone il Codice Fiscale, la Partita IVA o il numero di iscrizione alla Camera di Commercio.

Privato Cittadino Italiano
***Tipo Soggetto:** Privato Cittadino Straniero
 Ditta

Codice Fiscale:
Partita IVA:
Numero iscr. alla Camera di Commercio:

Cerca soggetto in archivio

***Nome:**
***Cognome/Denominazione:**
Luogo di Nascita (solo per persone fisiche):
Data di Nascita (solo per persone fisiche): / / (gg/mm/aaaa)
***Indirizzo/Sede:**
***Comune :**

per indirizzo italiano

***C.A.P. :**
***Provincia:** [lista provincie](#)

per indirizzo estero

***Nazione:** [lista nazioni ammesse](#)

***Recapito telefonico:**
Recapito telefonico:
Recapito telefonico:

Indirizzo e-mail: @

Aggiungi destinatario alla lista

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 34 di 116

All 11-h : Schermata varie NSIS-USMAF - Merce

The screenshot displays the 'Merce' (Goods) form within the NSIS-USMAF system. The interface is divided into several sections:

- Caratteristiche:** A sidebar on the left lists categories like 'Certificati Nella Orta', 'Autorizzazioni', 'Interrogazioni', and 'Stampa'.
- Scheda di descrizione della merce:** The main area contains a warning about the minimum 8-character requirement for the 'Codice Doganale' (Customs Code) and a 'Cerca' (Search) button. Below this is a 'Descrizione Aggiuntiva' (Additional Description) field with an 'Appoggi' (Attach) button.
- Dati Relativi al DCE (Data Relative to DCE):** This section includes fields for:
 - * Destinazione d'uso della merce: ALIMENTARE (CONSUMO UMANO) or 'se Altro, specificare:'
 - * Quantità netta totale della merce: with a 'Seleziona...' dropdown.
 - * Peso Lordo: with a 'Seleziona...' dropdown.
 - Tributo Certificato: 0,00 €
 - * Paese di provenienza: with a 'Seleziona...' dropdown and a link to 'lista nazioni ammesse'.
 - * Paese di origine: with a 'Seleziona...' dropdown and a link to 'lista nazioni ammesse'.
 - Luogo di partenza: text field.
 - Data di partenza: date picker (gg/mm/aaaa).
 - * Tipologia mezzo di trasporto: 'Seleziona...' dropdown.
 - * Identificativo mezzo di trasporto: text field.
 - * Descrizione tipo contenitore: 'Seleziona...' dropdown.
 - * ...in numero di: text field.
 - Numero containers: text field.
 - Data arrivo merce: date picker (gg/mm/aaaa).
 - Lotto: text field.
 - Luogo di custodia della merce: text field.
 - * Rif Documentale Mezzo di trasporto: text field.
 - * Temperatura: 'Seleziona...' dropdown.
 - * Merce destinata per: 'ALTRO PUNTO DI CONTROLLO' dropdown.
- Dati Relativi al Transito (Data Relative to Transit):** This section includes:
 - * Punto di Controllo: 'Seleziona...' dropdown with 'DEPOSITAZIONE' and 'ALTRO PUNTO DI CONTROLLO' as options.
 - * Numero d'Unità del punto: text field.
 - * Tipologia mezzo di trasporto: 'Seleziona...' dropdown.
 - * Identificativo mezzo di trasporto: text field.

A 'Seleziona campo' (Select field) button is located at the bottom right of the form.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 35 di 116

All 11-i: Schermata varie NSIS-USMAF – Controllo documentale, inserimento documenti



Gestione merci

- ▶ **Gestione Nella Outa**
- ▶ **AutORIZZAZIONI**
- ▶ **DELEGAZIONI**
 - Ricerca Pratiche In Lavorazione
 - Ricerca Pratiche Chiusa
 - Tabelle
 - Reportistica Evoluta
- ▶ **Stampa**

Home > Gestione merci > Area controlli

Dati Controllo Documentale

Documentazione di accompagnamento

Lista Documenti			
	Tipo documento	Data emissione	Numero
	COMMERCIAL INVOICE	25 / 12 / 2007	I-21879
	PHYTOSANITARY CERTIFICATE	23 / 12 / 2007	187516/07
	BILL OF LADING	25 / 12 / 2007	MIR256HVCE005

Per aggiungere un nuovo documento o versamento alla lista, fornire i seguenti dati e premere il bottone apposito.

Documento Versamento

*Tipo documento: ▼

o Altra, specificare:

*Data emissione: / /

Numero Documento:

*Ente che lo ha rilasciato:

[Aggiungi documento alla lista](#)

Congruenza e completezza documenti di accompagnamento:

Si No Note:

Presenza nel sistema di allerta merci - Applicativo NSIS-USMAF e/o BASFF:

Si No Note:

Etichetta:

* Necessità: Si No Note:

* Validità: Si No Note:

Sezioni menu

- Gestione della Orta
- Autorizzazioni
- Ispezioni
 - Ricerca Pratiche in Lavorazione
 - Ricerca Pratiche Chiuse
 - Tabelle
 - Reportistica Esportata
- Stampa

Home > Sezioni menu > Area CONTAGE

Dati Controllo Documentale

Documentazione di accompagnamento:

Lista Documenti				
Icona	Tipo documento	Data emissione	Numero	Ente che lo ha rilasciato
	COMMERCIAL INVOICE	25 / 12 / 2007	1-21878	[REDACTED]
	PHYTOSANITARY CERTIFICATE	23 / 12 / 2007	187518/07	MINISTRY OF AGRICULTURE
	BILL OF LADING	25 / 12 / 2007	MIR304MVCE001	[REDACTED]

Per aggiungere un nuovo documento o versamento alla lista, fornire i seguenti dati e premere il bottone apposito.

Documento Versamento

*Tipologia di versamento:

*Rif. versamento (VCI, ID Banifico):

*Causale:

*Importo:

*Data Versamento: / / (gg/mm/aaaa)

Note Aggiuntive:

Aggiungi versamento alla lista

Congruenza e completezza documenti di accompagnamento:

Sì No Note:

Presenza nel sistema di allerta merci - Applicativi NSIS-USMAF e/o RASFF:

Sì No Note:

Etichetta:

* Necessità: Sì No Note:

* Validità: Sì No Note:

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 37 di 116

All 11-1: Schermata varie NSIS-USMAF – Controllo documentale superato

The screenshot displays the USMAF web application interface. The top navigation bar includes the logo, 'Nuovo Sistema Informativo Sanitario', and links for 'Home', 'Guida', 'Contatti', 'Link utili', and 'Logout'. The main content area is titled 'Area controlli' and shows the 'Data Modello Pos Unificata' form. The form includes a dropdown for '*Esito Controllo:' set to 'Liberato', radio buttons for '*Identificazione livello di controllo proposto:' (Documentale, Ispettivo, Campionamento), text boxes for 'Note per l'ufficio:' and 'Note per il presentatore:', a dropdown for '*Personale Tecnico che ha eseguito il controllo:', and a text box for 'Identificativo del personale che ha lavorato la pratica:' with the value 'm18795'. The date is set to '02 / 01 / 2008'. A sidebar on the left lists menu items like 'Gestione menu', 'Gestione Nella Rete', 'Autorizzazioni', 'Delegazioni', and 'Stampe'. At the bottom, there are buttons for 'Indietro', 'Conferma', 'Conferma e Stampa PDF', 'Stampa PDF', and 'Torna al riepilogo'.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 39 di 116

All 11-n: Schermata varie NSIS-USMAF – Relazione su controllo documentale (controllo superato)

POS UNIFICATA

RELAZIONE SU CONTROLLO DOCUMENTALE

USMAF di [REDACTED]

U.T. di [REDACTED]

Al Medico di Porto/Aeroporto

Riferimento pratica:

Presentatore della domanda: E [REDACTED]
 Codice Richiesta: 1309245243094, Data Richiesta: 28/06/2011
 Protocollo Ingresso: 6953, Data Apertura: 28/06/2011
 Codice Taric: 0703200000 - AGLI
 Descrizione aggiuntiva merce: AGLIO - 2160 CARTONI
 Quantità: 21600,00 KG, Paese di origine: MESSICO, P [REDACTED]
 Importatore: E [REDACTED]
 Punto doganale di ingresso: _____

Documentazione di accompagnamento:

Lista Documenti			
Tipo documento	Data emissione	Numero	Ente che lo ha rilasciato
CERTIFICATO DI ORIGINE	06 / 06 / 2011	111811759374	[REDACTED]
CERTIFICATO FITOPATOLOGICO	06 / 06 / 2011	1094939	[REDACTED]

Lista Versamenti					
Tipo	Numero	Causale	C	Data	Note
BONIFICO	17393044008	1309245243094	55,28	27/06/2011	

Congruenza e completezza documenti di accompagnamento:

SI No Note: /

Presenza nel sistema di allerta merci Applicativo NSIS-USMAF e/o RASFF:

SI No Note: /

Etichetta:

• Necessità: SI No Note: /

• Validità: SI No Note: /

Esito Controllo Documentale:
SUPERATO

Identificazione livello di controllo proposto:
DOCUMENTALE

Annotazioni/segnalazioni (per l'Ufficio): /

Comunicazioni (per il Presentatore della domanda): /

*Data Controllo Documentale:
28/06/2011

*Personale Tecnico che ha eseguito il controllo:

[REDACTED]

Identificativo del personale che ha lavorato la pratica:

[REDACTED]

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 40 di 116

All 11-o: Schermata varie NSIS-USMAF- Controllo ispettivo

The screenshot shows the 'Gestione ispettori' (Inspector Management) section of the USMAF system. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Gestione Nella Rete', 'Autorizzazioni', 'Annoegazioni', and 'Stampe'. The main content area is titled 'Gestione ispettori - Area controllo' and contains the following fields and controls:

- Dati Controllo Ispettivo** section:
 - Numero Verbale:
 - *Data Ispezione: / /
 - *Luogo Ispezione:
- Instruction: "Per aggiungere un ispettore alla lista, fornire i dati richiesti e premere l'apposito bottone." (To add an inspector to the list, provide the requested data and press the appropriate button.)
- Form fields for adding an inspector:
 - Ispettore USMAF**:
 - *Specificare soggetto ASL:
 - *Specificare ufficio ANI:
 - Altro tipo di ispettore:
-
- Summary section:
 - Gi importi sottoindicati si riferiscono alla quota attribuita alla pratica corrente
 - Fuori Circuito: €
 - Fuori Orario: €
 - *Esito Ispezione:
 - *Se l'esito è altro:
- Navigation buttons:

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 41 di 116

All. 11-p1: Schermata NSIS-USMAF indagine a fini di monitoraggio superata (chiusura pratica)



Ministero della Salute
 USMAF XXXXXXXXXXXX
 Unità Territoriale XXXXXXXXXXXX
 Ufficio di XXXXXXXXXXXX

Protocollo **1752**

con rif. a richiesta n. **1266422011840**

Rif. Prot. NOS indagine conoscitiva N. **1752**

Data Provvedimento **14/04/2010**

LUOGO, 14/04/2011

Merce	Codice Doganale	Descrizione Aggiuntiva	Quantità
ZUCCHE	0709909010	ZUCCHE FRESCHE	22000 KG

Presentazione: N° 1 **CONTAINER**

Identificativi: **DU41974-CGMU5013554**

Lotto N° :

Utilizzo richiesto: **ALIMENTARE (CONSUMO UMANO)**

LA MERCE E' STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:

- DOCUMENTALE

- D'IDENTITA'

- CAMPIONE

Controllo Ufficiale ai sensi del Reg. 882/04 CE

INDAGINE A FINI DI MONITORAGGIO SUPERATA

Analisi effettuate:

analisi: ANTIPARASSITARI esito: SUPERATO

Il peso e la presentazione della merce sono quelli dichiarati dal richiedente.

I suddetti prodotti sono scortati dai seguenti documenti:

Tipo	Numero	Del	Ente Rilascio
CERTIFICATO FITOPATOLOGICO	01247995	01/02/2010	XXXXXXXXXX
CERTIFICATO DI ORIGINE	156255	04/02/2010	XXXXXXXXXX

Il presente documento viene rilasciato sulla base di Controllo Documentale e d' Identità; ai fini di monitoraggio è stato eseguito un campione conoscitivo su merce allo stato estero.

E' stata data comunicazione alla ASL di: **A.S.L DI XXXXXXXXXXXX**

Osservazioni:

Presentatore della domanda: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX srl**



Medico di porto/aeroporto:
COGNOME E NOME

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 42 di 116

All. 11-p2: Indagine a fini di monitoraggio NON superata



Ministero della Salute
 USMAF XXXXXXXXX
 Unità Territoriale XXXXXXXXX
 Ufficio di XXXXXXXXX

Protocollo **12736**
 con rif. a richiesta n. **1259233161530**
 Rif. Prot. NOS indagine conoscitiva N. **12736**
 Data Provvedimento **03/03/2010**

LUOGO, 03/03/2010

INDAGINE A FINI DI MONITORAGGIO NON SUPERATA per l'importazione dei sottoscritti prodotti spediti dalla ditta:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Via: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. XXXXX
 Paese di origine: **MADAGASCAR**
 Provenienti da: **MADAGASCAR**
 a mezzo: **NAVE** identificativo: **MSC XXXXXXXX**
 e diretti alla ditta: **XXXXXXXXXX - VIA XXXXXXXXXXXX, 32 - CAP CITTA'**

Merce	Codice Doganale	Descrizione Aggiuntiva	Quantità
FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS)	071333	FAGIOLI	22000 KG

Presentazione: N° 440 **SACCHI**
 Identificativi: **--GLDU 365855/2**
 Lotto N° :
 Utilizzo richiesto: **ALIMENTARE (CONSUMO UMANO)**
 LA MERCE E' STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:
 - DOCUMENTALE
 - D'IDENTITA'
 - CAMPIONE
Controllo Ufficiale ai sensi del Reg. 882/04 CE

INDAGINE A FINI DI MONITORAGGIO NON SUPERATA

Analisi effettuate:
 analisi: **ANTIPARASSITARI** esito: **NON SUPERATO**

Il peso e la presentazione della merce sono quelli dichiarati dal richiedente.
 I suddetti prodotti sono scortati dai seguenti documenti:

Tipo	Numero	Del	Ente Rilascio
CERTIFICATO FITOPATOLOGICO	1085/09/MD41/GP/PORT	08/10/2009	MINISTERE DE AGRICOLTURE

Il presente documento viene rilasciato sulla base di Controllo Documentale e d'Identità; ai fini di monitoraggio è stato eseguito un campione conoscitivo su merce allo stato estero.
 E' stata data comunicazione alla ASL di: **A.S.L. DI XXXXXXXXXXXXXXXX**

Osservazioni:

Presentatore della domanda: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Medico di porto/aeroporto:
COGNOME NOME

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 43 di 116

All. 11-q: **Tabella riepilogativa tariffe**

Tabella Riepilogativa

	Tariffa in Euro	Maggiorazione ex art. 11, comma 4 in Euro	Totale
Materiali a contatto con gli alimenti	63,30	0,32	63,62
Alimenti di origine non animale Fino a 60 tonnellate	55,00	0,28	55,28
Oltre 60 t. e fino a 460 t.	Per tonnellata 0,9	Per tonnellata 0,0045	0,9045
Oltre 460 t.	420,00	2,10	422,10
Costo orario art. 4 comma 2 *	per ora unitaria 50,00	0,25	50,25
Fuori orario D.M. 23 aprile 2003	Tariffa aggiuntiva 71,90		71,90
Fuori circuito D.M. 23 aprile 2003	Tariffa aggiuntiva 143,90		143,90
Documenti per transiti C.E. ex Dec. 459/2007/Ce all.III	30,00 + Per ogni 15 min. x persona 20,00		30,00 + Per ogni 15 min. x persona 20,00

* tutte le frazioni di ora sono calcolate proporzionalmente (esempio 75 minuti: € 62,80; 90 minuti: € 75,37; 120 minuti € 100,50)

a) Il costo orario (art. 4 comma 2) si applica ai controlli supplementari, integrativi e rafforzati, così come definiti dal Reg. 882/2004, nonché a quelli stabiliti da provvedimenti nazionali e comunitari (vedi Decisioni o Disposizioni Dirigenziali). Quindi, su tutte le partite verrà calcolato il costo della tariffa in base agli scaglionamenti stabiliti dal 194, poi per i controlli di cui all'art.4 verrà aggiunto il costo orario calcolato dal momento dell'uscita del personale per l'esecuzione degli accertamenti ispettivi di identità e per il relativo campionamento, fino alla chiusura del verbale e del rientro in ufficio. Si conferma, in questi casi, che l'onere economico della consegna del campione è a carico dell'importatore che provvederà anche al pagamento diretto al laboratorio dei costi d'analisi.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 44 di 116

Per controlli supplementari ed integrativi e per controlli rafforzati (costo orario art. 4 comma 2) i criteri orientativi sono:

1. tutte le merci sottoposte a Decisioni europee, nelle percentuali da queste stesse stabilite
2. tutte le tutte le merci sottoposte Disposizioni Dirigenziali, nelle percentuali da queste stesse stabilite (vedi melamina)
3. tutte le partite sottoposte ad allerta europeo o nazionale per le quali si stia effettuando il conteggio delle 10 negatività consecutive.

Per la scelta delle partite, rientranti nelle percentuali previste dalle decisioni o dalle disposizioni, da sottoporre a controllo analitico ed al pagamento dei costi, ci si atterrà a rigidi criteri di casualità per evitare discrezionalità ingiustificate e possibile previsioni di campionamento da parte dell'importatore.

A tale scopo si può ricorrere alle modalità previste nei "CRITERI ORIENTATIVI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI CAMPIONI DA ESEGUIRE A FINI DI MONITORAGGIO NELLA MISURA DEL 5% DELLE PARTITE (D.P.R. 14 /7/ 1995) E DEL 3% PER I RESIDUI ANTIPARASSITARI (D.M.30/7/93)", all.11-a della POS unificata. Laddove non fosse possibile l'applicazione di tali criteri è necessaria l'elaborazione di criteri specifici ad opera degli stessi USMAF-SASN attraverso linee guida, ordini di servizio o, meglio, Istruzioni Operative (nel caso non siano state ancora elaborate).

Tutte le partite di prodotti che ricadano sotto decisioni o disposizioni ma che, non rientrando nelle percentuali previste, eseguano solo controllo documentale, saranno soggette solo al normale pagamento della tariffa (es: € 55,28 fino a 60 Tonn) e non al costo orario

- b) Il certificato per il transito (atto successivo al cosiddetto documento comune) è previsto dalla Decisione 459/2007 all.III parte A e si applica quindi solo a specifici transiti verso altri paesi europei. Il rilascio di tale documento esclude il rilascio del N.O.S. ed il relativo pagamento della tariffa prevista per tale atto finale.

Costo orario:

Bisogna ragionare in termini di costo unitario:

se una persona per eseguire il controllo impiega due ore, due persone impiegheranno un ora, quattro persone impiegheranno mezz'ora. Il totale è sempre due ore.

1. Applicazione del costo orario: va applicato nei casi e nelle modalità già precisato nel punto **a)** dell'allegata tabella, precisando che i controlli ufficiali su alimenti stabiliti al 5% dal DPR 14/07/95 S.o. 132 alla G.U. n. 260 del 07/11/95 modificata dal D.M. 08/10/98 e del 3% per i residui di antiparassitari (D.M. 30/07/93) sono da intendersi controlli di normale attività dell'Ufficio e che quindi per questi non si applica il costo orario; per i casi di applicazione del costo orario si rimanda alle note riportate nella tabella allegata già inviata a tutti gli USMAF-SASN in data 18/12/08 (vedi mail riportata di seguito).

2. Si precisa che nell'applicazione del costo orario non dovranno essere considerati eventuali tempi "morti" ma solamente i tempi operativi: se ad esempio si campiona una nave di frumento per la ricerca di aflatossine, che per cause tecniche comporta dei tempi lunghi (a volte anche una intera settimana) nel calcolo del costo orario andranno conteggiate le effettive ore di servizio svolte per ispezione e campionamento.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 45 di 116

3. Ai fini dell'applicazione delle nuove tariffe, si chiarisce che l'unica tipologia di merce a cui si riferisce la precedente nota è **“alimento”** (come da definizione stabilita dal Reg CE 178/2002), e non ad altra tipologia di merce; per quanto concerne i materiali a contatto con alimenti, si precisa che nel D.Leg.vo 194/2008 sono stati interessati solo per l'aggiornamento della tariffa passando da E. 63,27 agli attuali E. 63,62 indipendentemente dalla quantità .

4. Gli Additivi sono da considerarsi anch'essi prodotti alimentari, rientrando dunque nella definizione di “Alimento” stabilita dal Reg. CE 178/2002 e recepita dal Reg. 882/2004 e quindi assoggettata alla tariffa relativa.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 46 di 116

All. 11-r: **Dati delle ispezioni**

DATI DELLE ISPEZIONI:

Controlli Documentali

Data controllo	Esito
02 / 02 / 2004	SUPERATO

Controlli d'identità

Data controllo	Esito	Luogo
Nessun esame Ispettivo		

Controlli fisici

Data controllo	Esito
Nessun esame Campione	

Stato Pratica : **In Lavorazione**

Esito finale della lavorazione: ---

Promemoria:
(ad uso interno dell'operatore)

Lista atti collegati alla lavorazione			
Atto	Data disposizione	Stato	
trattamento speciale		Non richiesto	
invio destino		Non richiesto	

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 47 di 116

All. 11-s1: DCE



DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)
Ministero della Salute
 USMAF
 Unità Territoriale
 Ufficio di

COMUNITA' EUROPEA

Documento comune di entrata, DCE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese + Codice ISO		I.2. Numero di riferimento del DCE PED Numero di unità di PED	
	I.3. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Paese + Codice ISO		I.4. Responsabile della partita Nome Indirizzo I.5. Paese di origine + Codice ISO I.6. Paese di spedizione + Codice ISO	
	I.7. Importatore Nome Indirizzo Codice postale Paese + Codice ISO		I.8. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Paese + Codice ISO	
	I.9. Arrivo al PED (giata prevista) Data:		I.10. Documenti Tipo Numero Data di rilascio	
	I.11. Mezzo di trasporto Aereo Nave Vagone Autocarro Identificazione: Riferimento documentale:			
	I.12. Descrizione della merce		I.13. Codice di prodotto (codice SA) I.14. Peso lordo / peso netto I.15. numero di colli:	
	I.16. Temperatura ambiente refrigerata congelata		I.17. Tipo di imballaggio	
	I.18. Merce certificata per Consumo umano Trasformazione supplementare Maggiori			
	I.19. Numero del sigillo e numero del controllore			
	I.20. Per il trasporto verso Punto di controllo Numero del punto di controllo		I.21. <i>Non pertinente</i>	
	I.22. Per l'importazione		I.23. <i>Non pertinente</i>	
	I.24. Mezzo di trasporto al punto di controllo Vagone Numero di registrazione Aereo Numero del volo Nave Nome Autocarro Numero di targa			
	I.25. Dichiarazione Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che a sua conoscenza le dichiarazioni riportate nella parte I delle presenti dichiarazioni sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, tra cui il pagamento dei costi di analisi dai controlli ufficiali, l'acquisto degli idonei edimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di maglierie di alimenti.		Luogo e data della dichiarazione Nome del firmatario Firma	

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 48 di 116

COMUNITA' EUROPEA
Documento comune di entrata, DCE

Parte II: decisione relativa alla partita	II.1. Numero di riferimento del DCE:	II.2. Riferimento del documento doganale:	
	II.3. Controlli documentali Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/>	II.4. Partita selezionata per controlli fisici SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
	II.5. IDONEO per il trasferimento <input type="checkbox"/> Punto di controllo _____ Numero del punto di controllo _____		
	II.6. NON IDONEI <input type="checkbox"/> 1. Ripetizione <input type="checkbox"/> 2. Distribuzione <input type="checkbox"/> 3. Trasformazione <input type="checkbox"/> 4. Impiego per altri fini <input type="checkbox"/>	II.7. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.5) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo _____	
	II.8. Identificazione completa del PED e timbro ufficiale PED _____ Timbro: _____ Numero di unità del PED _____	II.9. Ispettore ufficiale: Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme comunitarie	
	II.10. <i>Non pertinente</i>	II.11. Controllo d'identità SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/>	
	II.12. Controlli materiali Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/>	II.13. Esami di laboratorio: SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Per la ricerca di _____	
	II.14. IDONEO per ammissione in libera pratica <input type="checkbox"/> 1. Consumo umano <input type="checkbox"/> 2. Trasformazione supplementare <input type="checkbox"/> 3. Mangimi <input type="checkbox"/> 4. Altri <input type="checkbox"/>	II.15. <i>Non pertinente</i>	
	II.16. NON AMMESSA <input type="checkbox"/> 1. Ripetizione <input type="checkbox"/> 2. Distribuzione <input type="checkbox"/> 3. Trasformazione <input type="checkbox"/> 4. Impiego per altri fini <input type="checkbox"/>	II.17. Motivo del rifiuto della partita 1. Certificato assente o non valido (ove appropriato) <input type="checkbox"/> 2. Identificazione: confusione nei documenti <input type="checkbox"/> 3. Problemi di igiene <input type="checkbox"/> 4. Contaminazione chimica <input type="checkbox"/> 5. Contaminazione microbiologica <input type="checkbox"/> 6. Altro <input type="checkbox"/>	
	II.18. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo _____		
II.19. Partita sigillata Numero del nuovo sigillo _____			
II.20. Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale Timbro: _____	II.21. Ispettore ufficiale: Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme comunitarie Nome e cognome: _____ Data: _____ Firma: _____		

Parte III: Controllo	III.1. Dettagli della spedizione: Numero dell' mezzo di trasporto: Vagone <input type="checkbox"/> Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Paese di destinazione: Data: _____
	III.2. Follow up Arrivo della partita SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Unità dell'autorità competente <input type="checkbox"/> Corrispondenza della partita SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	III.3. Ispettore ufficiale Nome e cognome (da stampatello): _____ Indirizzo _____ Data _____ Timbro: _____ Unità: _____ Firma: _____

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 49 di 116

All. 11-s 2: NOS per materiali a contatto con alimenti



Ministero della Salute

USMAF
 Unità Territoriale
 Ufficio di

Protocollo
 con rif. a richiesta n.
 Data Provvedimento

Ufficio - UT, 04/03/2010

NULLA OSTA SANITARIO per l'importazione dei sottoscritti prodotti spediti dalla ditta:

Denominazione Ditta ed indirizzo

Paese di origine: **Paese**

Provenienti da: **Paese**

a mezzo: **Tipo veicolo** identificativo: **Targa o altro identificativo**
 e diretti alla ditta: **Denominazione Ditta ed indirizzo**

Merce	Codice Doganale	Descrizione Aggiuntiva	Quantità
Descriz Taric	XXXXXXXX	Materiale a contatto con alimenti	358 TN

Presentazione: N° 63 **COLLI**

Identificativi:

Lotto N° :

Utilizzo richiesto: **CONTATTO CON ALIMENTI**

LA MERCE E' STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:

- DOCUMENTALE

- D'IDENTITA'

- CAMPIONE

Controllo Ufficiale ai sensi del Reg. 882/04 CE

Analisi effettuate:

analisi: **esame richiesto** esito: **SUPERATO**

Il peso e la presentazione della merce sono quelli dichiarati dal richiedente.

I suddetti prodotti sono scortati dai seguenti documenti:

Tipo	Numero	Del	Ente Rilascio
POLIZZA CARICO	11111111111	15/06/2009	XXXXXXXXXX
FATTURA	22222222222	13/05/2009	XXXXXXXXXXXX
TEST REPORT	xxx-yyy-zzzz	15/06/2009	XXXXXXXXXXXX

Osservazioni:


Presentatore della domanda: **Denominazione Ditta**



Medico di porto/aeroporto:
Cognome Nome

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 50 di 116

All. 11-s3: NOS con variazione d'uso



Ministero della Salute
 USMAF XXXXX
 Unità Territoriale YYYY
 Ufficio di ZZZZ

Protocollo **331414255342329P**
 con rif. a richiesta n. **7736355242536**
Roma, 23/07/2004

N. [redacted] per l'importazione dei sottodescritti prodotti spediti dalla Ditta
Accenture Spa
 provenienti da **Ucraina**
 a mezzo Tir identificato [redacted]
 e diretti alla Ditta **ATS Srl**
 Via [redacted]

Merce	Codice Doganale	Quantità
Broccoletti	00005425454024	200 Kg


Presentazione: N° **12 Colli**
 Identificativi: **AAA-XXX**
 Utilizzo richiesto: **Alimentare**



Il peso e la presentazione della merce sono quelli dichiarati dal richiedente.
 I suddetti prodotti sono scortati dai certificati di origine e di sanità:
 n° **54644532354**, rilasciato da **Ufficio sanitario Locale** in data **15/06/2004**

NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DELLA MERCE PER L'USO RICHIESTO

Vista la successiva istanza in tal senso dell'importatore è consentita la seguente destinazione d'uso:
Farmaceutico

Medico di porto/aeroporto:



USMAF  - UT 

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 51 di 116

All. 11-s4: NOS con indagine ai fini di monitoraggio



Ministero della Salute
 USMAF XXXXXXX
 Unità Territoriale XXXXXXXXX
 Ufficio di XXXXXXXXX

Protocollo **1752**
 con rif. a richiesta n. **1266422011840**
 Data Provvedimento **26/02/2010**

LUOGO, 26/02/2011

NULLA OSTA SANITARIO CON INDAGINE A FINI DI MONITORAGGIO per l' importazione dei
 sottoscritti prodotti spediti dalla ditta:
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, - via XXXXXXXXXXXXXXXX x n. XXXXXXXX
 Paese di origine: **ARGENTINA**
 provenienti da **ARGENTINA**
 a mezzo identificativo XXXXXXXXX
 e diretti alla ditta: XXXXXXXXXXXXXXXX- **VIA XXXXXXXXXXXX 261 - CAP XXXXXXXX**

Merce	Codice Doganale	Descrizione Aggiuntiva	Quantità
ZUCCHE	0709909010	ZUCCHE FRESCHE	22000,00 KG

Presentazione: N° 1 **CONTAINER**
 Identificativi: **CAP HARRIET - (NAVE)**
 Utilizzo richiesto: **ALIMENTARE (CONSUMO UMANO)**

LA MERCE E' STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:
 - DOCUMENTALE
 - D'IDENTITA'
 - CAMPIONE

Controllo Ufficiale ai sensi del Reg. 882/04 CE

Analisi effettuate:
 analisi: **ANTIPARASSITARI** esito: **SUPERATO**

Il peso e la presentazione della merce sono quelli dichiarati dal richiedente.
 I suddetti prodotti sono scortati dai seguenti documenti:

Tipo	Numero	Del	Ente Rilascio
CERTIFICATO FITOPATOLOGICO	01247995	01/02/2010	XXXXXX
CERTIFICATO DI ORIGINE	156255	04/02/2010	XXXXXXXX

Osservazioni:

**Il presente documento viene rilasciato sulla base di Controllo Documentale e
 d' Identità; ai fini di monitoraggio è stato eseguito un campione su merce allo stato estero.**
 E' stata data comunicazione alla ASL di: **A.S.L. DIXXXXXXXXXX**

Medico di porto/aeroporto:
GOGNOME NOME

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 52 di 116

All.11-t1: Provvedimento di non ammissione all'importazione



Ministero della Salute

USMAF XXXXXXXXX
 Unità Territoriale XXXXXXXX
 Ufficio di XXXXXXXX

Protocollo xxxxxxx
 con rif. a richiesta n. xxxxx
 Data Provvedimento xx/xx/xxxx

Luogo, Data

NON AMMISSIONE ALL' IMPORTAZIONE DI

Oggetto: Descrizione della merce:

Per opportuna conoscenza e norma, si comunica che, effettuando controllo sanitario in data xx/xx/xxxx la merce sottospesificata è stata riconosciuta, ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie,

NON IDONEA ad essere importata in Italia, per il seguente motivo:

Motivo della non ammissione

DATI CONCERNENTI LA MERCE

1) Paese di provenienza: **Paese**

2) Paese di origine: **Paese**

3) Speditore estero:

Denominazione sociale ed indirizzo

4) Destinatari:

Denominazione sociale ed indirizzo

Merce	Codice Doganale	Descrizione Aggiuntiva	Quantità
Descrizione TARIC della merce	11111111	Descrizione aggiuntiva della merce	1000 KG

Presentazione: N° 1 **CONTAINER**

Identificativi: **N. container**

Lotto N° :

Utilizzo richiesto: **CONTATTO CON ALIMENTI**

LA MERCE E' STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:

- DOCUMENTALE

- D'IDENTITA'

- CAMPIONE

Controllo Ufficiale ai sensi del Reg. 882/04 CE

Analisi effettuate:

analisi: VERIFICA RISPETTO MIGRAZIONE GLOBALE esito: NON SUPERATO

Osservazioni:

Presentatore della domanda: **Denominazione sociale**



Medico di porto/aeroporto:
Cognome e Nome

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 53 di 116

All 11-t2: Notifica di atto di non ammissione all'importazione



Ministero della Salute
USMAF-SASN **XXXXXXXXXXXX**
Unità Territoriale **XXXXXXXXXXXX**
Ufficio di **XXXXXXXXXXXX**

Oggetto: Notifica di atto di non ammissione all'importazione

Merce	Codice Doganale	Descrizione Aggiuntiva	Quantità
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0904209000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	50 KG

In data odierna si notifica l'atto in oggetto prot. (prot. uscita pratica) con riferimento alla richiesta (Codice Richiesta NSIS) per le motivazioni riportate nell'atto stesso consegnandone copia originale al Sig..... nella sua qualità di.....
Identificato con documento.....

Data.....

Firma notificatore

Firma notificato

.....

Si informa che: entro il termine **di dieci giorni** dal ricevimento della presente, l'importatore:

- dovrà comunicare all'Ufficio se intende procedere alla distruzione o rinvio della stessa verso il paese di origine od altro paese terzo . In caso di rinvio dovrà dimostrare di aver ottemperato a quanto indicato all'articolo 21 del Regolamento CE 882/2004.
- entro il termine di quindici giorni (L. 283/62) dal ricevimento della presente, l'importatore: può avvalersi del diritto di controanalisi, se la non ammissione avviene a seguito di verifica analitica. In tal caso l'aliquota del campione di revisione sarà inviata, a cura del laboratorio che ha eseguito l'accertamento, all'Istituto Superiore di Sanità con spese a carico del richiedente.

Si informa, inoltre, che avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio

Alla scadenza del sessantesimo giorno dalla data della presente, a meno di giustificato ritardo, lo scrivente Ufficio provvederà, ai sensi e nell'applicazione dell'art.21 del Reg 882/2004 CE ed in assenza di comunicazioni da parte dell'importatore, alla distruzione della merce con spese a carico dell'importatore.

In via precauzionale si dispone il blocco ufficiale della partita ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento CE 882/2004.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 54 di 116

All.11-u: Verbale di distruzione



Ministero della Salute

USMAF-SASN
 Unità Territoriale _____

Protocollo n. _____
 con rif. a richiesta n. _____
 Protocollo NON AMMISSIONE n. _____

RIEPILOGO DATI DISTRUZIONE

Il giorno _____ in _____ i sottoscritti:

- 1) per l'Ufficio di Sanità _____
- 2) per la Dogana _____
- 3) per la Finanza _____
- 4) per la Società _____

Constata che la merce sottoscritta, spedita dalla ditta:
 Paese di origine: _____
 Paese di provenienza: _____
 A mezzo: _____ Identificativo: _____
 e diretti alla ditta: _____

Merce	Codice Doganale	Descrizione della merce	Quantità

Presentazione: N. _____
 Identificativo: _____
 Lotto/informazioni logistiche merce: _____
 Utilizzo richiesto: _____

**LA MERCE E' STATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:
 PROCEDONO ALLA DISTRUZIONE DELLA STESSA**

Mediante _____
 Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
 Per l'ufficio di Sanità: _____ Per la dogana: _____

Per la finanza: _____ Per la società: _____

Presentatore della domanda: _____

Medico di porto/aeroporto: _____



MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 55 di 116

Mod 11-1: Relazione su controllo documentale

USMAF-SASN DI.....

RELAZIONE SU CONTROLLO DOCUMENTALE

Al Medico di Porto/Aeroporto

Merce..... Cod. Dog.....
Provenienza.....ident. mezzo di trasporto.....
Quantità/contenitore.....importatore.....spedizioniere.....
..... prot. o identificativo.....

- | | | |
|---|--|-------|
| 1) Documentazione di accompagnamento (completezza e congruenza) | SI | NO |
| <u>Documentazione prevista e mancante (indicare)</u> | | |
| | | |
| 2) Documentazione sanitaria | richiesta | SI NO |
| | Correlata con la partita | SI NO |
| | Autentica | SI NO |
| | Rilasciata da Organismi <u>ufficiali</u> o autorizzati | SI NO |
| | | |
| 3) Fogli notizie (completezza e congruenza) | SI | NO |
| | | |
| 4) Certificazione di origine | richiesta | SI NO |
| | Valida | SI NO |
| | | |
| 5) Disposizioni o segnalazioni | SI | NO |
| | | |
| 6) Presenza nel sistema di allerta Applicativo USMAF | SI | NO |
| 7) Etichetta (necessità) | SI | NO |
| (validità) | SI | NO |
| | | |
| | | |
| 8) Identificazione livello di controllo (proposta) | | |

9) Eventuali osservazioni

Documentale

Ispettivo
Prelievo campioni

Data

PERSONALE TECNICO
QUALIFICA

FIRMA

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 56 di 116

Mod 11-2: Verbale di ispezione (~~Con esito negativo~~)

Da compilare in caso di esito negativo del controllo (Come detto nella procedura)

VERBALE DI ISPEZIONE:

In data il/i sottoscritto/i alle ore si
 è/sono recato/i presso il Terminal/magazzino per ispezionare il
 contenitore contenente
 originaria di e destinato alla Ditta

Alla presenza del Sign., rappresentante della Casa di
 Spedizioni che segue le operazioni di nazionalizzazione della
 merce, si è provveduto, dopo aver accertato la presenza del sigillo
 all'apertura del sopra descritto contenitore e si è constatato quanto segue:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A) Sigillo integro | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| B) Contenitore integro | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| C) Refrigerazione del contenitore adeguata (..... °C/°F) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| D) Condizioni igieniche del contenitore adeguate | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| E) Stato di conservazione della merce adeguato | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| F) Imballaggi integri | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| G) Etichettatura imballaggi conforme | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| I) Apposizione di Sigillo di Stato | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| H) Altro | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

.....

Si procede ad effettuare:

- Chiusura e apposizione Campione conoscitivo Campione analitico
 del sigillo del terminal

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alle ore del/...../2004

**Il rappresentante
 della Ditta**

Il verbalizzanti/e

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 57 di 116

Mod 11-3: Processo verbale di prelevamento campioni di prodotti in importazione



MINISTERO DELLA SALUTE
 Ufficio di Sanità Marittima-Aerea e di Frontiera

Verbale prelievo n. ____ del _____ Ricerca: Microbiologica Chimico/fisica

Motivo del prelievo: casuale sospetto blocco ufficiale sì no

PROCESSO VERBALE DI PRELEVAMENTO CAMPIONI DI PRODOTTI IN IMPORTAZIONE
 (AI SENSI DEGLI ARTT. 12 e 19 D.P.R. 327/80, 3 e 15 REG. 882/04)

L'anno addì del mese di alle ore, presso
, i sottoscritti....., in servizio presso l'intestato Ufficio,
 hanno proceduto al prelevamento di un campione di
 Dati concernenti la merce: produttore
 provenienza mezzo di trasporto quantità
 certificati di scorta destinatario
 città via
 Presente all'ispezione: cognome nome nato a.....
 il residente a via qualifica.....

MODALITÀ DI PRELEVAMENTO

.....

diviso poi in ... aliquote identiche che sono state suggellate con sigillo di Ufficio e munite di cartellino
 firmato dai sottoscritti e dalla parte Interessata, ciascuno individuato rispettivamente dal H"
 Una aliquota del campione unitamente ad una copia del presente verbale è consegnata al Sig.
, il quale dichiara che:

Le rimanenti aliquote con due copie del verbale, compreso l'originale, verranno rimesse al laboratorio di
 analisi di: per gli accertamenti analitici richiesti.
 La merce è:

trattenuta, in attesa dell'esito delle analisi di laboratorio, presso:

inviata, su richiesta dell'importatore, sotto vincolo sanitario presso:

non sottoposta a blocco ufficiale e, pertanto, ne è consentita la commercializzazione. Si evidenzia, anche
 in questa fase, l'obbligo della rintracciabilità.

L'importatore nel caso di invio sotto vincolo sanitario è tenuto al rispetto dello stesso.
 Se, nel caso di controlli microbiologici, fosse necessario dare applicazione alle garanzie di difesa, si
 provvederà a comunicarlo alle persone interessate.
 Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LA DITTA

I VERBALIZZANTI


.....

.....

.....


MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 58 di 116

Sch. 11-1 - ALIMENTI CONFEZIONATI




MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 59 di 116

Sch. 11-2 ALIMENTI SURGELATI (prodotti finiti)




MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 60 di 116

Sch. 11-3 FUNGHI e TARTUFI




MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 61 di 116

Sch. 11-4 VEGETALI FRESCHI E FRUTTA




MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 62 di 116

Sch. 11-5 INTEGRATORI ALIMENTARI, NUOVI PRODOTTI E NUOVI INGREDIENTI (prodotti finiti)




MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 63 di 116

Sch. 11-6 PRODOTTI ERBORISTICI (prodotti finiti)




MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 64 di 116

Sch. 11-7 MATERIALE a CONTATTO con gli ALIMENTI



MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 65 di 116

Sch. 11-8 Materie prime alimentari per Integratori e Prodotti Erboristici



MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 66 di 116

Nota 11-1: Responsabilità dell'importatore - Nota 14.06.2010 n 0018745-P- del 14.06.2010



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
 LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
 Ufficio II



A tutti i Direttori degli USMAF
Loro Sedi

E, p.c.,
 Ufficio III
 DG Prevenzione Sanitaria
Sede

Oggetto: Responsabilità dell'importatore di alimenti di origine non animale provenienti da Paesi Terzi

Sono pervenute a questa Direzione Generale richieste di chiarimento relative alle responsabilità dell'importatore di alimenti di origine non animale provenienti da Paesi Terzi.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare le norme comunitarie che stabiliscono i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, a partire dal Regolamento (CE) 178/2002, con particolare attenzione per quanto riguarda le responsabilità dell'importatore.

Nella fattispecie, il sopra citato Regolamento, nelle premesse, stabilisce:

"Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine".

Lo stesso Regolamento, all'art. 3, fornisce le seguenti definizioni:

«operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

«impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

«fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi.

Inoltre, il Regolamento (CE) 852/2004, art. 1 comma g) stabilisce:

"è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti"

e, all'articolo 3, prevede:

"Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 67 di 116

trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento".

Infine, il "Guidance Document on certain key questions related to import requirements and the new rules on food hygiene and on official food controls", pubblicato dalla DG SANCO il 5 gennaio 2006, stabilisce (punto 6.4): "quando si importano alimenti di origine non animale, spetta all'importatore di assicurare la conformità con i relativi requisiti delle leggi sugli alimenti o con le condizioni riconosciute equivalenti dalla Comunità".

Pertanto, per quanto sopra esposto, si richiama il fatto che l'importatore, al pari di ciascun altro operatore del settore alimentare, condivide la responsabilità di garantire che le merci introdotte sul territorio dell'UE corrispondono ai criteri di sicurezza alimentare fissati dalla normativa nazionale ed europea.

Si pregano gli Uffici in indirizzo, anche attraverso le rispettive Unità Territoriali, di dare l'opportuna evidenza alla presente nota, portandola a conoscenza degli Operatori del settore.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 08 giugno 2010

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrelli



MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 68 di 116

Nota 11-2: Nota congiunta D.G.P.S. e D.G.S.P.V.A.N. n. 400.2/AG 1/c/1702 DEL 16.05.2003 SU "Procedura di vincolo sanitario su merci di interesse sanitario.

00390659944319 16 Mag. 2003

UFF. II FAX : 00390659944319

Ministero della Salute
 tutela salute umana, salute pubblica
 veterinaria e rapporti internazionali
 Gen. le della Prevenzione - Uff. II
 Gen. Sanità Pubblica Veterinaria,
 Alimenti e Nutrizione - Uff. XV

16 MAG. 2003

Agli USMA
LORO SEDI

E. p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

LIVORNO
 16 MAG. 2003
 87/3998

400.2/AG 1/c/1702

OGGETTO: Procedura di vincolo sanitario su merci di interesse sanitario.

Premessa

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, esercitata dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMA), sull'importazione di merci di interesse sanitario è previsto in alcuni casi o comunque opportuno, anche in ottemperanza a disposizioni di legge od emanate dall'Amministrazione, effettuare campionamenti di alimenti per esami analitici di laboratorio che vengono svolti presso laboratori pubblici (Istituti zooprofilattici sperimentali, ARPA, ed altri).

Tali controlli sono resi ancor più necessari dalla sempre maggiore globalizzazione del traffico commerciale, che comporta l'importazione di merci da Paesi con abitudini alimentari differenti e normative molto diverse da quelle europee, ed addirittura carenti; nel settore della vigilanza alimentare. Inoltre è ben noto che il controllo alla frontiera italiana costituisce anche un atto di vigilanza con riflessi comunitari, dal momento che una volta che le merci siano state nazionalizzate nel nostro Paese potranno, senza ulteriori formalità e controlli, transitare in qualsiasi altro Stato membro.

Ciononostante, devono essere messe in atto dagli USMA tutti i possibili accorgimenti, meccanismi organizzativi e procedure affinché il transito e l'eventuale liberalizzazione, dal punto di vista sanitario della merce in esame avvenga nel minor tempo possibile e con la maggiore semplicità possibile per il destinatario o per i suoi rappresentanti in loco.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 69 di 116

DA: DIREZIONE PREVENZIONE UFF. I.I.S. N. FAX 00390659944319 UFF. 16 Mag. 2003 10:15 P244

A tal fine i responsabili degli USMA, valutati la tipologia della merce, il suo destino, la situazione organizzativa locale del porto/aeroporto, l'operatività dei laboratori pubblici di analisi di riferimento ed altri fattori, qualora non vi siano specifiche diverse disposizioni o procedure di allerta in corso, potranno prendere in esame la possibilità di adottare un vincolo sanitario.

Definizione

Il **vincolo sanitario** è una procedura per effetto della quale, indipendentemente dalla condizione in cui si trovi la merce dal punto di vista doganale - in attesa del completamento degli accertamenti sulla stessa (soprattutto, ma non esclusivamente di tipo analitico) - se ne consente l'introduzione sul territorio nazionale ed il suo deposito, in un magazzino indicato dal destinatario (doganale o non, anche in relazione alla pratica doganale contestualmente avviata), presso il quale essa sarà conservata, con opportune garanzie di rintracciabilità, fino al completamento degli adempimenti sanitari descritti in precedenza. Tale procedura prevede il ricorso alla collaborazione con le Aziende sanitarie locali - Dipartimento di prevenzione, peraltro già prevista dal D.M. Sanità 2 maggio 1985 (articolo 3).

Procedura

Nelle more della predisposizione di uno strumento normativo che preveda in generale la modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza da parte degli USMA, si forniscono alcune linee guida per una uniforme applicazione della procedura in oggetto:

Il vincolo sanitario può essere applicato, sempre su esplicita richiesta dell'importatore o del suo rappresentante ed a seguito di valutazione del dirigente dell'ufficio, ad almeno tre situazioni:

- merce per la quale non è possibile effettuare presso il laboratorio di riferimento dell'USMA gli accertamenti tecnici cui si intende sottoporla;
- merce per la quale si prevede, anche in considerazione della sua deteriorabilità, che - per motivi organizzativi dell'USMA o delle altre strutture che intervengono negli accertamenti - i tempi di attesa per l'esecuzione del campionamento o per l'acquisizione dei risultati analitici sarebbero più lunghi che ricorrendo alle strutture del luogo di destino;
- merce già sottoposta a campionamento ove, in attesa di conoscere

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 70 di 116

DA PREVENZIONE UFF. ITALIA - TELEFONO N. FAX 00390659944319 16 Mag. 2003 10:15:00 P32

gli esiti, si ritenga opportuno (anche in funzione delle caratteristiche della merce) consentirne l'invio a destino.

Sarà cura dell'interessato corredare l'istanza di invio a destino sotto vincolo sanitario con la indicazione dell'autorità sanitaria locale competente per territorio, con i recapiti del dipartimento di prevenzione e con il nominativo del responsabile di tale servizio, al fine di facilitare il compito dell'USMA nel prendere contatti con la struttura indicata.

Solo una volta che sarà stato accertato - da parte dell'USMA - la disponibilità dell'ASL, in termini organizzativi e di potenzialità tecniche, a soddisfare le esigenze di vigilanza sulla merce e/o a procedere ai richiesti accertamenti analitici, si potrà procedere all'invio sotto vincolo sanitario.

Ove ritenuto necessario, ai fini della massima garanzia di sicurezza, potrà essere interessato il Comando provinciale dei NAS competente.

Non deve essere utilizzata in nessun caso (ove non si ricorra al documento provvisorio predisposto nel programma USMA) la dizione "nulla osta provvisorio", al fine di non ingenerare confusione con l'atto conclusivo del procedimento, in caso favorevole.

Il provvedimento di autorizzazione all'invio sotto vincolo sarà portato a conoscenza di tutti gli interessati:

- destinatario della merce
- rappresentante in loco dell'importatore
- autorità doganale del porto/aeroporto di arrivo
- autorità sanitaria del luogo di destino.

La procedura seguita deve, come già detto, garantire in ogni momento la rintracciabilità della merce anche al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti di respingimento, sequestro e/o distruzione. E' del tutto evidente che tale esigenza può più facilmente essere soddisfatta nel caso di merce idoneamente confezionata che presenti, in etichetta o sugli imballi, elementi chiaramente identificativi (n° di lotto o altro). In ogni caso, tali elementi caratterizzanti dovranno essere descritti, insieme ad altri dati, quali il numero di colli ed idonei riferimenti desunti dai documenti commerciali, nel verbale di apposizione dei sigilli redatto dall'USMA. Il personale tecnico che effettua tale operazione valuterà se sia più opportuno provvedere a sigillare il vano di carico del mezzo di trasporto utilizzato o i singoli colli (ad es. nel caso in cui sia operativamente impossibile sigillare il mezzo di trasporto perché non dotato di vano di carico separato dall'abitacolo). Il verbale

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 71 di 116

DA PREVENZIONE UFF. II 16 Mag. 2003 FAX 00390659944319 16 Mag. 2003 10:15 P4/4

riporterà anche il nominativo del soggetto cui la merce, dopo l'apposizione del sigillo viene affidata in custodia e che sarà responsabile dell'integrità dello stesso fino alla verifica da parte dell'autorità sanitaria locale.

Dell'effettuazione delle operazioni di apposizione del sigillo deve essere data immediata comunicazione all'autorità sanitaria locale, tramite l'invio di copia del verbale con annessa la richiesta formale delle operazioni da effettuare (sola vigilanza od effettuazione di campionamento), concordate in precedenza.

Il nulla osta finale, in caso favorevole, sarà rilasciato dall'USMA e comunicato agli interessati, previa acquisizione della documentazione formale relativa alle operazioni richieste alla autorità sanitaria locale; in caso sfavorevole sarà lo stesso Ufficio ad adottare i provvedimenti di respingimento o a disporre la distruzione della merce, avvisandone oltre che la competente Direzione generale del Ministero - l'autorità sanitaria locale a destino e la Dogana del porto/aeroporto. Peraltro attualmente, in assenza di un dispositivo normativo idoneo, non è possibile identificare un meccanismo che metta in correlazione direttamente lo status della merce dal punto di vista doganale con quello sanitario.

In caso di esito sfavorevole dei controlli, è opportuno richiamare gli USMA alla massima collaborazione con l'autorità sanitaria locale, necessaria per consentire soluzioni operative attuabili nella realtà operativa locale, pur sempre garantendo la massima tutela della sanità pubblica.

Si pregano i responsabili degli USMA di voler informare le altre Autorità interessate in ambito portuale/aeroportuale nonché gli operatori commerciali, anche eventualmente attraverso le organizzazioni di categoria, delle procedure previste per l'adozione del vincolo sanitario.

Il Direttore Generale
 della Sanità Pubblica veterinaria
 degli Alimenti e della Nutrizione

(dott. R. MARIABELLO)

Il Direttore Generale
 della Prevenzione

(dott. P. COLEARI)

Il direttore dell'Ufficio II DPV
 (dott. Giuseppe Ruocco)

Il direttore dell'uff. XV DGSPVAN
 (dott.ssa Elvira Cecere)

(dott. A. Cecere)

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 72 di 116

Nota 11-3: Nota DGSAN 0003400-P-08/02/2011 - Importazione di prodotti alimentari non destinati al consumo umano



A tutti i Direttori degli USMAF
 Loro Sedi

E, p.c.,
 All'Agencia delle Dogane
 Direzione Centrale Accertamenti e Controlli
 Ufficio Metodologia e Controllo dagli Scambi
 Internazionali
 Via Mario Carucci, 71
 00143 Roma

Alla Direzione Generale della Prevenzione
 Sanitaria
 Ufficio III
 Sede

Oggetto: Importazione di prodotti alimentari non destinati al consumo umano

Si fa riferimento all'importazione di campioni di prodotti alimentari senza valore commerciale, non destinati al consumo umano, che sono utilizzati esclusivamente per prove tecniche di stabilimento o per verifiche di laboratorio.

Nel caso descritto, trattandosi di campioni alimentari che vengono importati con destinazione d'uso di laboratorio, o per prove tecniche, e non per uso alimentare umano, non si applica il Regolamento 853/2004, né il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194, né la Procedura Operativa Standard Unificata (P.O.S. 11). Pertanto non è necessario un Nulla Osta Sanitario/Documento Comune di Entrata e non si applicano tariffe.

Un parere analogo è riportato anche in un documento recente della Commissione Europea, non ancora ufficializzato, denominato "Q&A Paper" sull'applicazione del Regolamento 669/2009 sui controlli accresciuti.

L'importatore potrà usare come esempio l'autodichiarazione contenuta nell'allegato della nota n. 13451-DGSAN-PJ.4.c.c.8 del 1° ottobre 2007 (regolamentazione delle importazioni per uso personale), specificando che la destinazione d'uso del prodotto è per prove tecniche e non per uso alimentare.

Si invitano gli Uffici periferici in indirizzo ad assicurare l'attuazione di quanto disposto, eventualmente anche mediante Istruzione Operativa Locale, e a dare la massima diffusione della presente nota a tutti gli Operatori del settore interessati.

Roma, 3 febbraio 2011

IL DIRETTORE GENERALE
 dott. Silvio Bertello



Referente:
 dott. Carlo Donati - 06.5994.2242
 email: c.donati@sanita.it

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 73 di 116

Nota 11-4: Nota congiunta DGPRES-DGISAN-DGSAF n. 0044283P-25/11/2015: Guida operativa per il rilascio di DCE con impiego "per altri fini" di alimenti di origine vegetale non idonei al consumo umano.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
 DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO II ex DGSA
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
 FARMACI VETERINARI
UFFICIO VIII ex DGSA
 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO III ex DGPRES

Prof. Dr. al. Foglio del

Ministero della Salute
 DGISAN

0044283-P-25/11/2015



Agli Uffici di Sanità Marittima
 Aerea e di Frontiera
 LORO SEDI

Ai Posti di Ispezione Frontaliera
 LORO SEDI

OGGETTO: Guida operativa per il rilascio di DCE con impiego per altri fini", di alimenti di origine vegetale non idonei al consumo umano.

In relazione ad alcuni recenti episodi di alimenti giudicati, sulla base degli esiti dei controlli di laboratorio non idonei per il consumo umano, e per i quali è stata successivamente chiesta l'autorizzazione all'importazione per uso mangimistico si ritiene opportuno fornire le necessarie istruzioni agli USMAF ed ai PIF, anche mediante appropriate integrazioni della POS 11, per potere gestire tali casi.

E' anzitutto necessario premettere che, ai sensi dell'art. 19 c. 1, lettera a) del Reg. 882/2004, l'Autorità competente che ha emesso il provvedimento di non ammissione, oltre a disporre distruzione, trattamento speciale a norma dell'art. 20 o rinvio al di fuori della Comunità, "... può anche prendere altre misure appropriate quali l'uso di mangimi o alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti" (impiego per altri fini nel box II.16 della sezione non ammissione del DCE).

Qualora l'USMAF emetta un provvedimento di NON AMMISSIONE di una partita di alimenti vegetali presentata all'importazione per uso umano, notifica all'importatore o al suo rappresentante legale le motivazioni della non ammissione: la merce dal punto di vista doganale, risulta essere NON SVINCOLABILE e ferma allo stato estero.

L'importatore ha facoltà di richiedere, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di NON AMMISSIONE, di poter destinare la partita non idonea al consumo umano ad usi mangimistici, presentando formale istanza all'USMAF competente, con richiesta del cambio di destinazione d'uso della merce in questione.

L'USMAF informa tempestivamente dell'istanza il Posto d'Ispezione Frontaliera dello stesso Porto-Aeroporto o, in assenza del PIF corrispondente, l'UVAC-PIF competente per territorio, fornendo contestualmente copia della documentazione inerente la partita in questione comprensiva, altresì, delle motivazioni per le quali la partita è stata giudicata non idonea per il consumo umano, allegando il relativo provvedimento di non ammissione all'importazione.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 74 di 116

Il Posto d'Ispezione Frontaliera, o l'UVAC-PIF competente per territorio provvede, a sua volta, ad inoltrare la documentazione all'Ufficio VII della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Ufficio Alimentazione Animale), al fine di richiedere un parere sulla idoneità della partita per uso mangimistico.

Acquisito il suddetto parere, il Posto d'Ispezione Frontaliera o l'UVAC-PIF competente ne dà tempestiva informazione all'USMAF, che procederà, in caso di parere favorevole, al rilascio del DCE contrassegnando al punto II.16 dello stesso, la casella "impiego per altri fini".

Operativamente l'USMAF, richiamata la pratica in questione mediante l'Applicativo NSIS-USMAF, procederà con la lavorazione degli atti successivi alla non ammissione cliccando sul pulsante "impiego per altri fini" (All. 1 - Fig. 1) e compilando le informazioni richieste nella schermata successiva, avendo cura di spuntare il campo "Nuova destinazione d'uso non di competenza USMAF" (All. 1 - Fig. 2)


A seguito di tale operazione l'USMAF rilascia il nuovo provvedimento DCE, che riporta la spunta "impiego per altri fini" nel box II.16 della sezione non ammissione del DCE (All. 1 - Fig. 3)

L'interoperabilità con il sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dello Sportello Unico Doganale, fa sì che venga inoltrato automaticamente un nuovo messaggio a Dogane, che consente di poter effettuare lo sdoganamento della merce, per gli usi consentiti.

Il PIF competente, ricevuto il nuovo provvedimento da parte dell'USMAF (DCE con "impiego per altri fini"), procede a disporre l'inoltro della partita, sotto vincolo sanitario, al Servizio Veterinario dell'Azienda USI, competente sull'impianto di destinazione.

Ai fini dell'applicazione della presente procedura, si evidenzia che il PIF non è tenuto a rilasciare un nuovo DCE, né a riscuotere dall'operatore il pagamento delle tariffe di cui al decreto legislativo 194/2008, essendo le stesse già state corrisposte all'USMAF per le attività di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
 DGISAN
 Dott. Giuseppe Ruocco




IL DIRETTORE GENERALE
 DGSAN
 Dott. Silvio Borrello




IL DIRETTORE GENERALE
 DGPREV
 Dott. Raniero Guerra



Dott. G. Platino
 Uff. II DGISAN



Dott. A. Donato
 Uff. VIII DGSAN



Dott.ssa L. Vellucci
 III DGPREV



MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 75 di 116

Nota 11-5: Diritto di controanalisi - Nota 27.03.2006 n. 12666 DGVA P.I 4 c.c.8



Ministero della Salute

Roma 27. Marzo 2006

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la
 nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 (ex UE XIV DGVA)

N. 12666-DGVA - P. I. 4 c.c. 8

Risposta al Foglio del

N.

**Ai Direttori degli Uffici di Sanità
 Marittima Aerea e di Frontiera
 Loro Sedi**

**-Al Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità
 ROMA**

**-Al Direttore Generale della Prevenzione
 SEDE**

E. p. c.:

-All'Ufficio Legislativo

SEDE

-All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

**-Agli Uffici: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX,
 XI bis, XII, XIII**

SEDE

Oggetto: Aspetti applicativi del Regolamento 882/2004/CE – Diritto di controanalisi

Facendo seguito a richieste di chiarimenti formulate anche per le vie brevi da alcuni di codesti uffici, si ritiene opportuno fornire il seguente indirizzo in materia.

Il Regolamento 882/2004/CE, relativo ai controlli ufficiali su mangimi ed alimenti, dispone quanto segue:

- all'art. 11 comma 5, *Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui prodotti sono oggetto di campionamento ed analisi, di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza;*
- all'art. 11 comma 6, *In particolare essi vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarso quantitativo di substrato disponibile;*
- all'art. 54, comma 3, che gli operatori alimentari siano informati sui diritti di ricorso avverso a un provvedimento emesso in caso di una non conformità alla normativa.

Tali disposizioni si applicano anche ai controlli all'importazione (art. 19).

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 76 di 116



Premesso quanto sopra, su conforme avviso dell'Ufficio Legislativo, si ritiene opportuno invitare codesti USMAF ad accogliere una eventuale istanza di revisione di analisi, avanzata dall'operatore alimentare contro il provvedimento adottato, operando sia per gli aspetti del campionamento che analitici, secondo quanto previsto sul territorio dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modifiche, per l'analisi di revisione.

All'Istituto Superiore di Sanità, in considerazione della tipologia di merce che rimane in sosta allo Stato estero, si chiede di dare priorità nella effettuazione delle analisi di revisione, agli alimenti presentati all'importazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr. Romano MARABELLI

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 77 di 116

Nota 11-6: Diritto di controanalisi - Nota 10.5.2011 n. 0002322-P-10/05/2010

<div style="text-align: center;">  <p><i>Ministero della Salute</i></p> <p>DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI <i>Ufficio II</i> Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma</p> <p>DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE <i>Uffici III e VIII</i> Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma</p> <p>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO <i>Ufficio VII</i> Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma</p> <p>Allegati:</p> <p>OGGETTO: Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al Regolamento 882/2004/CE.</p> <p>Questo Dipartimento ha già avuto modo di intervenire in merito alla gestione di campioni prelevati nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, mediante note prot. DGSAN/3/420/P del 2 Marzo 2007 e DGSAN/3/28202-P del 2 Ottobre 2008 concernenti la gestione di campioni per la ricerca delle diossine e delle DL - PCB e nota prot.n. 632 del 18 gennaio 2010 relativa all'applicazione del PNAA 2010.</p> <p>Il Regolamento 882/2004/CE all'art. 12 sancisce l'obbligatorietà di accreditamento per singole prove e per gruppi di prove, per i laboratori che effettuano controlli ufficiali e che operano conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025.</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Ministero della Salute DSVET 0002322-P-10/05/2010 I. B. d. f./2010/1</p>  <p style="text-align: center;">68376009</p> </div> <p>Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano</p> <p>Ai Direttori Generali degli IZZSS Loro sedi</p> <p>Ai Posti di Ispezione Frontaliera Loro sedi</p> <p>Agli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera Loro sedi</p> <p>Agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari Loro sedi</p> <p>e, per conoscenza,</p> <p>Alla Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione</p> <p>Alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario</p> <p>Al Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della Catena Alimentare</p> <p>All' Ufficio III DSVET</p>
--	---

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 78 di 116

In base a tale norma qualora un laboratorio, sia per circostanze imprevedute, sia su base continuativa, è impossibilitato ad seguire una prova, questa deve essere affidata a laboratori competenti. In particolare qualora il laboratorio non sia in possesso dell'accreditamento di una prova, il campione prelevato, secondo le corrette pratiche di campionamento previste dalle norme vigenti, deve essere trasferito dal laboratorio ricevente, competente per il territorio, al laboratorio in possesso di tale prova accreditata.

Ribadendo quanto premesso circa l'ottemperanza ai sensi della UNI ISO/IEC 17025, il laboratorio deve garantire una corretta gestione del campione secondo quanto riportato al punto 5.8 della suddetta norma ed all'art. 11 comma 7 del Reg. 882/2004/CE circa la ricezione, etichettatura, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, conservazione, eliminazione del campione, in modo tale da garantirne la validità dal punto di vista sia giuridico che analitico.

Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di controllo senza ulteriori ostacoli, si ritiene di fondamentale importanza che ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in quanto componente di una rete integrata di laboratori, si faccia carico, quando necessario, delle analisi (anche di sola conferma) di campioni prelevati in aree territoriali che non siano di diretta competenza, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, animale e l'ambiente.

Ciò premesso, nel ringraziare per l'attenzione e la collaborazione e nell'invitare le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la prosecuzione delle attività di controllo ufficiale per quanto di rispettiva competenza, si comunica che la modalità di gestione dei campioni sarà oggetto di ulteriore approfondimento da parte di questo Dipartimento, al fine di garantire un approccio uniforme sul territorio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Romano Marafelli

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 79 di 116

Nota 11-7: Nota DGSAN n. 0018998-P-25/06/2009 Analisi su campioni prelevati su prodotti alimentari di origine non animale in importazione da Paesi terzi e sul territorio/comunicazione



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e
della nutrizione
Uffici II

- DGSAN.P.I. 4.c.c.8/1

Risposta al Foglio del

Roma

Ministero della Salute
 0018998-P-25/06/2009
 DGSAN 1.4.c.c.8/1



44513119

Agli USMAF
Loro sedi

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi

**Alla Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria**
Ufficio III
Sede

e p.c.:
**Al Dipartimento della Prevenzione e
Comunicazione**
Sede

**Al Dipartimento della Sanità Pubblica
Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli
Alimenti**
Ufficio II
Sede

Agli uffici DGSAN: III-IV-V-VI-VII-VIII-IX
Sede

OGGETTO: Analisi su campioni prelevati su prodotti alimentari di origine non animale in importazione da Paesi Terzi e sul territorio/ Comunicazione.

In riferimento all'oggetto, si rappresentano le criticità riscontrate all'importazione dovute alla insufficiente presenza di laboratori pubblici accreditati per l'effettuazioni delle analisi per il controllo ufficiale su alimenti di origine non animale ed al conseguente ritardo nel rilascio dei referti analitici.

- Quasi tutte le ARPA ricadenti nel territorio del sud non risultano essere accreditate ai sensi dell'art 12 del Reg 882/04/CE
- Il Regolamento CE n.2076/2005 fissa al 31 dicembre 2009 la scadenza del periodo transitorio di deroga all'accreditamento dei laboratori ai sensi del Reg.CE n.882/2004. Dopo tale data potranno emettere referti analitici per i controlli ufficiali, solo i laboratori che abbiano completato il previsto percorso di accreditamento.

Si rammenta inoltre che:

- Con Decreto 27 febbraio 2008 : "Attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati", sono stati incaricati gli IZS ad effettuare le

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 80 di 116

analisi per in controllo ufficiale anche su matrici alimentari non trasformate di origine non animale

- Il piano proposto dagli IZS, per quanto attiene i controlli su vegetali all'importazione e sul territorio, è stato ritenuto preliminarmente soddisfacente per la risoluzione delle criticità relative a :

- 1) accreditamento ai sensi dell'art 12 del Reg 882/04/CE
- 2) tempistiche di risposta (certi e contenuti)
- 3) modalità di consegna campioni attraverso la rete interna degli stessi IZZSS)
- 4) tariffazione delle analisi (consultabilità e contenimento) per la determinazione dei costi sui controlli accresciuti o rinforzati (D.Lvo. 194/2008)

Si rende noto pertanto, che già da ora alcuni IZS possono essere utilizzati per eseguire talune analisi per il controllo ufficiale e che la capacità operativa si amplierà progressivamente, ed in maniera consultabile, nei prossimi mesi.

Si rappresenta ai Direttori degli IZS, che, per quanto riguarda gli USMAF, considerata la peculiare non programmabilità totale degli alimenti in ingresso, sarà necessario fare una puntuale programmazione dei campioni per tipologia di analisi e per punto di ingresso tenuto anche conto dei dati del 2008.

La programmazione deve essere verificata, ed eventualmente aggiornata nel corso dell'anno, mediante incontri territoriali con i Dirigenti responsabili degli USMAF, ai quali la scrivente Direzione Generale darà opportuna informativa tesa all'avvio, in tempi rapidi, di tali incontri.



Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrelli)



MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 81 di 116

Nota 11-8: Nota DGSAN n. 0023917-P-15/07/2011 Attività di controllo e analisi su prodotti di origine non animale in importazione da Paesi terzi e sul territorio.

 Ministero della Salute DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione <i>Ufficio II</i> Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma	Ministero della Salute DGSAN 0023917-P-15/07/2011 1.8.d/1  91910956
<p>A tutte le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano Loro Sedi</p> <p>A tutti gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera Loro Sedi</p> <p>A tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Loro Sedi</p> <p>e p.e. All'Istituto Superiore di Sanità' Viale Regina Elena, 299 00161 Roma</p> <p>Al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Ufficio II Sede</p> <p>Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio III Sede</p> <p>Agli Uffici DGSAN: III-IV-V-VI-VII-VIII-IX Sede</p>	
<p>OGGETTO: Attività di controllo e analisi su prodotti di origine non animale in importazione da Paesi Terzi e sul territorio.</p> <p>Si fa riferimento alle precedenti note relative all'oggetto, a quanto previsto dal D.M.27 febbraio 2008 "Attribuzione agli Istituti Zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati" ed all'attività di controllo e analisi su prodotti alimentari di origine non animale, all'importazione e sul territorio, svolta attraverso la procedura del campionamento e dell'analisi.</p>	

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 82 di 116

Si precisa che dal 1° gennaio 2010, per disposizioni della Comunità Europea, come specificatamente previsto dall'art.12 del Reg.CE n.882/2004, nel controllo ufficiale, le analisi vengono effettuate solo da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.

In alcune Regioni, ancora oggi, i laboratori pubblici utilizzati nell'attività di controllo ufficiale, ARPA e Laboratori di Sanità pubblica (ex PMP) non risultano essere accreditati.

Tutti i laboratori dei 10 principali Istituti Zooprofilattici Sperimentali risultano essere invece accreditati per molte prove o gruppi di prove per analisi su matrici alimentari di origine non animale.

Pertanto si rappresenta che campioni ufficiali inviati a laboratori che non siano accreditati e con prove accreditate, non hanno alcun valore legale sia esito favorevole che sfavorevole e quindi di fatto vanificano l'attività del controllo ufficiale, svolta dalle Autorità competenti.

Si ringrazia della collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borriello)



MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 83 di 116

Nota 11-9: Nota DGSAN n. 0032335-P-26/10/2010 Utilizzo del corriere espresso per il trasporto dei campioni ufficiali



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
 DEGLI ALIMENTI
 Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
 Ufficio II



A tutti i Direttori degli USMAF
Loro Sedi

E, p.c.,
 Alla Direzione Generale della Prevenzione
 Sanitaria
 Ufficio III
Sede

Oggetto: Utilizzo del corriere espresso per il trasporto dei campioni ufficiali

In diverse occasioni, da parte dei Direttori di codesti Uffici, è stata rappresentata una criticità nello svolgimento dell'attività di controllo ufficiale, effettuato con campionamento ed analisi, causata dalla mancanza di laboratori accreditati in alcune Regioni d'Italia, nel meridione in particolare, così come previsto dal Reg. CE n. 882/2004.

Tanto premesso, sussistendo la necessità da parte di codesti Uffici di rivolgersi a laboratori situati in altre Regioni e in ogni caso distanti dalla loro sede, si è chiesto un parere all'Ufficio Legislativo del Ministero sulla possibilità che gli USMAF utilizzino un corriere privato espresso per il trasporto dei campioni presso i laboratori accreditati per il controllo ufficiale.

L'Ufficio Legislativo, in data 20.10.2010, ha espresso il seguente parere: "(omissis) si esprime l'avviso che sussista la possibilità, da parte dei predetti Uffici, di rivolgersi a laboratori situati in altre regioni, mediante l'utilizzo di un corriere privato espresso per il trasporto dei campioni".

Di conseguenza, si autorizzano gli Uffici in indirizzo ad avvalersi di questa possibilità, qualora strettamente necessario, assicurando comunque la priorità, ove possibile, al trasporto dei campioni eseguito mediante personale dipendente dell'USMAF oppure al conferimento del campione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, che provvederà all'invio ad altro laboratorio facente parte della stessa rete, anche in applicazione della nota prot. 2322 del 10/05/2010 a firma del Capo Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti.

In ogni caso, si raccomanda di eseguire una selezione accurata dei corrieri, preferendo le aziende che possano garantire le migliori garanzie di affidabilità per la conservazione del campione nelle più idonee condizioni, ed eventualmente stipulando accordi scritti a livello locale per definire specifiche procedure operative e standard di funzionamento.

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, 21 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
 dott. Silvio Sorrenti

Referente:
 dott. Carlo Donati – 06.5994 2242
 email: c.donati@sanita.it

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 84 di 116

Nota 11-10: Nota congiunta DGPRES-DGISAN n. 0028754-28/10/2014-DGPRES-DGPRES-P:
 “Procedura sperimentale per lo sdoganamento in mare – Pre-clearing”



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E INNOVAZIONE
 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
 UFFICIO 03 ex DGPRES - Coordinamento Uffici
 di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF)

N. DGPRES.III/ C.I.a.

Risposta al Foglio del _____
 N. _____

ALL.: -

OGGETTO:

Procedura sperimentale per lo sdoganamento in
 mare – pre-clearing

0028754-28/10/2014-DGPRES-DGPRES-P
 DGPRES-COD_UO-P

Trasmissione elettronica

Roma,

Agli USMAF
 Loro sedi

Alle Unità Territoriali
 Loro sedi

E, p.c.
 Alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

PEC: dogane@nce.agenziadogane.it
 E-mail: dogane.tecnologie@agenziadogane.it

Alla Direzione Generale dell'Igiene e
 sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
 SEDE

In relazione alla progressiva implementazione del modello di interoperabilità Dogane – Salute, che porterà all'applicazione delle modalità operative dello Sportello Unico Doganale sull'intero territorio nazionale entro la fine del corrente anno, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni per procedure di rilascio dei certificati sanitari di competenza (Nulla Osta sanitario, Documento Comune di Entrata) sulla base di controlli documentali.

Con nota del 25 ottobre 2013 n. 121784/RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ai propri Uffici indicazioni per la “Attivazione sperimentale della procedura di sdoganamento in mare”, intendendo con tale termine una procedura di *pre-clearing* per effettuare la presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali di esito rispetto all'arrivo della nave, alla luce delle semplificazioni introdotte con lo Sportello Unico Doganale nonché della possibilità di avvalersi del sistema di monitoraggio del traffico navale che verrà realizzato sulla base della Direttiva 2010/65/CE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri.

Il sistema di monitoraggio previsto dalla Direttiva 2010/65/CE e lo scambio di dati tra i sistemi informatici può consentire l'estensione della procedura di *pre-clearing* anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l'interoperabilità nell'ambito dello Sportello Unico Doganale.

La richiesta *pre-clearing* in generale si basa, infatti, sulla possibilità di avere l'informazione della tipologia del controllo USMAF il più possibile in anticipo rispetto all'effettivo arrivo delle merci nel punto di ingresso; in tale modo si consente al sistema della logistica di smistare e posizionare i mezzi di trasporto o i contenitori delle merci in spazi differenti in relazione alla necessità di effettuare controlli fisici.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 85 di 116

Premesso quanto sopra, si forniscono pertanto le seguenti istruzioni operative.

Le richieste di NOS/DCE all'importazione inserite dall'Utente esterno attraverso l'Area Pubblica dell'Applicativo NSIS-USMAF saranno prese in lavorazione dall'USMAF secondo l'ordine temporale di inserimento, con i seguenti risultati:

- emissione di NOS/DCE su base documentale, da rilasciarsi previo controllo di tutta la documentazione di accompagnamento della merce, ivi compreso l'avvenuto pagamento del relativo tributo, con pratica nello stato "chiusa" (merce sdoganabile per USMAF);
- permanenza della pratica nello stato "in lavorazione", per carenza di documentazione/pagamento del relativo tributo (merce non sdoganabile per USMAF) fino a perfezionamento della documentazione ed esito finale del provvedimento **Ammissione o NON ammissione all'importazione**, a seconda che la carenza di documentazione venga o meno sanata;
- permanenza della pratica nello stato "in lavorazione" per la necessità di sottoporre la merce a controllo fisico (merce non sdoganabile fino al completamento dei controlli prescritti) ed esito finale del provvedimento **Ammissione o NON ammissione all'importazione**, a seconda del superamento o meno dei controlli fisici eseguiti;

L'Ufficio ha comunque la facoltà di annullare il provvedimento emesso in caso di segnalazioni di interesse sanitario relative alla merce e/o al Paese di origine o provenienza.

Pertanto, nel caso in cui venga effettuato un controllo esclusivamente documentale (da effettuare comunque nel 100% delle partite di merci di interesse sanitario in arrivo da Paesi Extra UE), il certificato sanitario (NOS/DCE) su base documentale, potrà essere emesso nelle 24 ore antecedenti l'effettivo arrivo stimato della merce, acquisendo come informazioni certe ed obbligatorie la data di partenza dal Paese di provenienza e la data stimata di arrivo nel punto di ingresso di destinazione della merce.

La comunicazione al presentatore della domanda della necessità, da parte dell'USMAF di competenza, di sottoporre la merce a controllo fisico viene fornita mediante l'applicativo NSIS-USMAF, compilando i relativi campi dell'apposita schermata "relazione al controllo documentale", come da esempio riportato nella schermata sottostante.

Documentale
 Ispettivo
 Campionamento

*Identificazione livello di controllo proposto:

Note per l'ufficio:

Note per il presentatore:

*Personale tecnico che ha eseguito il controllo:

Identificativo del personale che ha lavorato la pratica: m18785

*Data del Controllo: 02/01/2024

1 *Nota: la merce è stata selezionata dall'ufficio per controllo di identità/fisico: SI

*Esito controllo: IN ATTESA DI DATI O CONTROLLI

1 Tale informazione dovrà essere specificata per comunicare l'intenzione da parte dell'ufficio di effettuare controlli di identità e/o fisici sulla merce. Non sarà possibile attribuire un esito al controllo documentale qualora non venga indicata tale informazione.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 86 di 116

Tale informazione potrà essere visualizzata sull'apposita sezione di AIDA, messa a punto ai fini dell'interoperabilità Dogane-Salute per la realizzazione dello Sportello Unico Doganale, oltre che mediante accesso alla propria area pubblica dell'Applicativo NSIS-USMAF, attraverso la quale il richiedente può visualizzare lo stato di lavorazione delle pratiche, nonché attraverso il messaggio di posta elettronica inviato in automatico dal sistema con le indicazioni riportate nel campo "*note per il presentatore*" ed eventualmente "*merce da sottoporre a controllo fisico*" qualora presente.

Le seguenti procedure saranno applicate, a titolo sperimentale, per un periodo di 6 mesi, a partire dal 01 dicembre 2014.

I competenti Uffici delle scriventi Direzioni Generali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse ritenuto necessario

TP
CT

Dott. G. Plutino
Direttore Ufficio 02 DGISAN


Dott.ssa L. Vellucci
Direttore Ufficio 03 DGPRE

Il Direttore Generale dell'Igiene e Sicurezza
degli alimenti e della Nutrizione
Dott. Giuseppe Ruocco
firmato

Il Direttore Generale
della Prevenzione
Dott. Raniero Guerra
firmato


MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 87 di 116

Nota 11-11: Nota DGISAN n. 0005372-P-21/02/2012: Prelievo campioni e metodo d'analisi per il controllo ufficiale delle aflatossine su alimenti di origine non animale



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
 ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
 Ufficio II Ex DGSAN
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



A tutti i Direttori degli USMAF
Loro Sedi

E p.c.
All'Ufficio III
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria
Sede

All'Ufficio I Ex DGSAN
Sede

Oggetto: **Prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale delle aflatossine su alimenti di origine non animale**

Si fa seguito a richieste di chiarimento pervenute da alcuni Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, relative all'argomento in oggetto.

Visto il Regolamento (CE) N. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari, vista la "Guida destinata alle autorità competenti per il controllo del rispetto della legislazione dell'UE in materia di aflatossine (novembre 2010)", si rappresenta quanto segue.

Al fine di garantire una distribuzione omogenea nei campioni finali della contaminazione delle sostanze eterogeneamente distribuite, quali le aflatossine, si deve necessariamente ricorrere alla macinazione del campione globale, qualora esso sia costituito da materie prime in grani. La fase di macinazione, infatti, consente di ottenere una migliore attendibilità dei risultati di laboratorio in quanto determina una migliore precisione delle analisi di laboratorio. Le operazioni di macinazione del campione globale (CG) devono essere effettuate da personale adeguatamente formato, con attrezzature idonee, presso laboratori pubblici accreditati. Se la macinazione del CG non avviene nel luogo di prelievo, il CG, opportunamente omogeneizzato, dovrà essere sigillato e munito di cartellino identificativo recante le informazioni necessarie ad individuare la partita a cui il campione appartiene.

Il CG deve necessariamente essere accompagnato, nel laboratorio individuato dalle Autorità competenti per la macinazione e l'analisi, da un verbale di prelievo recante tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di campionamento effettuate.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 88 di 116

In base alle citate Linee Guida, i campioni a fini di ricorso e di riferimento sono prelevati dai campioni omogeneizzati di laboratorio e, nel caso dei prodotti destinati al consumo umano diretto, sono prelevati da ciascun campione di laboratorio tre campioni destinati rispettivamente ad essere utilizzati per l'analisi, in caso di ricorso e come campione di riferimento.


Con lo scopo di un migliore utilizzo delle risorse umane ed economiche, nel caso in cui il laboratorio incaricato dell'analisi si trovi lontano dall'USMAF che ha effettuato il prelievo del campione, l'USMAF che ha prelevato il campione potrà delegare i colleghi di un altro USMAF, con sede più vicina al laboratorio che dovrà effettuare le analisi, o in alternativa – previo accordo – l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, in quanto autorità competente ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

L'Autorità competente presente alla procedura di macinazione avrà il compito di apporre i sigilli ai campioni finali così ottenuti.

Si ringrazia per la collaborazione




Roma, 17 febbraio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Donati




MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 89 di 116

Nota 11-12: Nota DGSAN n. 0001154-P-18/01/2011: Funghi/Attività di controllo all'importazione e sul territorio

 <p>Ministero della Salute Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione Ufficio II</p> <p><i>N</i> -DGSAN-I. <i>Risposta al Foglio del</i>..... <i>N</i></p>	<p>Ministero della Salute DGSAN 0001154-P-18/01/2011</p>  <p>83114370</p>	<p>A tutti gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera <u>Loro Sedi</u></p> <p>A tutti gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano <u>Loro Sedi</u></p> <p>e p.c. Alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Sede</p> <p>Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Piazza Marconi, 25 <u>00144 Roma</u></p>
<p>OGGETTO: Funghi / Attività di controllo all'importazione e sul territorio</p>		
<p>In seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione Generale, relative alla presenza di specie fungine non sicuramente commestibili in partite di funghi secchi o parimenti conservati e talune volte freschi, si richiama l'attenzione, ai fini della garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguarda della salute del consumatore, di effettuare attività di controllo:</p> <p>all'importazione, su tutte le partite in arrivo da Paesi Terzi, controlli a campione, ai fini dell'identificazione della specie (commestibile, non commestibile), a cura dell'Ispettorato micologico dell'ASL territorialmente più vicina o di quello nel territorio nel quale insiste la sede dell'importatore, attraverso l'adozione della procedura del vincolo sanitario a destino;</p> <p>sul territorio, sulle partite provenienti da Paesi Comunitari e sui funghi raccolti e commercializzati in Italia, freschi, secchi o parimenti conservati, sempre attraverso gli Ispettorati delle ASL.</p> <p>Tale attività di controllo ricade sotto la normativa rappresentata principalmente dai Reg.CE n.882/2004 e 852/2004, dalla Legge 283/1962, dal DPR 327/1980 e poi dalla Legge 352/93 e dal DPR 376/95.</p> <p>Si ringrazia della collaborazione.</p>		
<p>IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Silvio )</p>		
<p>Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 ROMA - Tel. 06-59946567</p>		

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 90 di 116


Nota 11-13: Nota DGSAN n. 0017764-P-22/05/2012 Funghi attività di controllo all'importazione



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio II DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGISAN
0017764-P-22/05/2012
1:4 e7c1871



106431390

**A tutti gli Uffici di Sanità Marittima
Aerea e di Frontiera
Loro Sedi**

**e p.c.
A tutti gli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano
Loro Sedi**

**Alla Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria
Sede**

**Al Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute
Piazza Marconi, 25
00144 Roma**

OGGETTO: Funghi / Attività di controllo all'importazione.

Facendo seguito alla nota n. 1154 del 18 gennaio 2011, relativa all'oggetto, si comunica quanto segue:

I controlli all'importazione sulle partite di funghi provenienti da Paesi Terzi dovranno essere eseguiti secondo le sotto elencate modalità

Funghi spontanei freschi:
Tutte le partite in arrivo da Paesi terzi sono assoggettate ad un controllo documentale e ad un controllo di identità, verificando a campione ai fini dell'identificazione della specie e conformità all'elenco delle specie commercializzabili ai sensi della vigente normativa; la verifica a campione deve essere svolta su una frazione della partita, ritenuta quantitativamente idonea dal micologo in funzione del quantitativo totale e della specie fungina e identificata con criterio di casualità.

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 ROMA - Tel. 06-59946567

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 91 di 116

E' appena il caso di specificare che anche le partite di funghi spontanei freschi destinate al commercio al dettaglio, che sono assoggettate ai controlli di cui in premessa, devono essere interamente controllate dagli Ispettorati micologici delle ASL ai fini del rilascio della certificazione sanitaria di cui all'articolo 3 del DPR 376/95. Per quanto riguarda la definizione di "commercio al dettaglio" si rimanda al regolamento (CE) 178/2002, art.3, punto 7.

Funghi in salamoia e funghi secchi, congelati o surgelati non confezionati:

Controllo documentale, di identità ed eventuale controllo materiale a campione nella percentuale del 5% (art. 3, comma 6 D.P.R. 14 luglio 1995) delle consegne in arrivo da Paesi terzi, ai fini dell'identificazione della specie e conformità all'elenco delle specie commercializzabili ai sensi della vigente normativa, intendendo come controllo a campione il controllo svolto su una frazione della partita, ritenuta quantitativamente idonea dal micologo in funzione del quantitativo totale, della specie fungina e della tipologia di conservazione, identificata con criterio di casualità e sottoposta al solo esame visivo sul posto oppure, solo nei casi ritenuti necessari, al prelevamento.

Si precisa che quando una consegna comprende più partite, il controllo micologico deve essere effettuato su tutte le partite.

La richiesta di DCE può essere fatta per consegna o per ogni singola partita relativa alla stessa consegna; l'esito dell'analisi è, di conseguenza, da riferire all'intera consegna o alla singola partita a seconda delle modalità con cui è stata presentata la richiesta di DCE.

Funghi secchi o congelati/surgelati confezionati:


Controllo documentale, di identità ed eventuale controllo materiale a campione su tutte le partite in arrivo da Paesi terzi, ai fini dell'identificazione della specie e conformità all'elenco delle specie commercializzabili ai sensi della vigente normativa.

Si precisa che quando una consegna comprende più partite, il controllo micologico deve essere effettuato su tutte le partite.

Altri prodotti e preparati alimentari a base di funghi, già confezionati:

Controllo documentale, di identità e materiale a campione su una percentuale pari al 5% (art. 3, comma 6 D.P.R. 14 luglio 1995) delle partite in arrivo da Paesi terzi ai fini dell'identificazione della specie e conformità all'elenco delle specie commercializzabili ai sensi della vigente normativa.

Si ringrazia della collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Silvio )

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 92 di 116

Nota 11-14: Nota DGSAF-DGSAF n. 0027146-P- 12/08/2011 su importazioni da Paesi terzi e ambiti di competenza degli USMAF e dei PIF



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
Ufficio II
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
Ufficio VIII
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSAF

0027146-P-12/08/2011



93204563

A tutti i Direttori degli USMAF
Loro Sedi

A tutti i Direttori dei PIF
Loro Sedi

E p.c.

All'Ufficio III
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria
Sede

Oggetto: Importazioni da Paesi Terzi e ambiti di competenza degli USMAF e dei PIF

Facendo seguito a precedenti note, relative allo stesso argomento, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi della Procedura Operativa Standard Unificata P.O.S. 11, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) devono sottoporre a controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, in maniera uniforme, a tutela della salute pubblica, tutte le partite di alimenti di origine vegetale, o comunque non di origine animale, in arrivo presso i punti di confine del territorio italiano, oltre ai materiali a contatto con alimenti.

Con Decisione della Commissione 2007/275/CE, sono, invece, stabiliti gli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

Premesso quanto sopra, continuano a pervenire segnalazioni alle scriventi Direzioni Generali di interventi da parte di alcuni USMAF in materie di competenza veterinaria. L'ultima in ordine di tempo riguarda una richiesta di importazione di collagene idrolizzato destinato alla produzione di integratori alimentari che, solo a seguito di un confronto tra gli uffici competenti è stata affidata al controllo del PIF, come previsto dalla normativa comunitaria. Da ciò è scaturita la non ammissione all'importazione da parte del PIF della partita costituita da kg 5.000 di "collagene idrolizzato" proveniente dagli USA e risultato non conforme alla pertinente normativa dell'UE.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 93 di 116

alternativa, potrebbe essere effettuato un controllo materiale e/o di laboratorio per consentire un'adeguata classificazione del prodotto stesso.

In allegato si riporta un elenco (Allegato 1) ricavato dalla Decisione 2007/275/CE che individua in dettaglio i prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere.

Un'ulteriore tabella (Allegato 2) di orientamento operativo per i controlli è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il PIF e l'USMAF di Malpensa.

Si raccomanda, comunque, a codesti uffici uno stretto raccordo operativo per garantire gli ambiti di rispettiva competenza nei controlli sanitari all'importazione.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Bonello

Silvio Bonello

Referenti: Angelo Donato
e-mail: a.donato@sanita.it
Carlo Donati *CD*
e-mail: c.donati@sanita.it

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 94 di 116

Allegato 1

Ambiti di competenza PIF

In deroga alle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci di cui alla colonna 2 dell'allegato alla Decisione (CE) 275/2007 ha mero carattere indicativo, mentre il campo di applicazione è determinato, in rapporto al presente allegato, dai codici NC vigenti al momento dell'adozione della presente decisione.

Qualora nella tabella i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il campo di applicazione è determinato applicando congiuntamente il codice NC e la descrizione corrispondente.

Codice NC | Designazione delle merci | Precisazioni e spiegazioni |

Capitolo 1:

Animali vivi

0101 | Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi | Tutti |

0102 | Animali vivi della specie bovina | Tutti |

0103 | Animali vivi della specie suina | Tutti |

010410 | Animali vivi della specie ovina | Tutti |

010420 | Animali vivi della specie caprina | Tutti |

0105 | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche | Tutti |

0106 | Altri animali vivi | Tutti |

La voce include i seguenti animali domestici o selvatici.

A)Mammiferi:1)primati;2)balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni);3)altri (quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli, zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi, camosci, volpi, visoni, e altri animali destinati ad allevamenti di animali da pelliccia).

B)Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).

C)Uccelli:1)uccelli rapaci;2)psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua);3)altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, colombi, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati alla voce 0105).

D)Altri, quali api (anche in arnie, cassette o altri contenitori simili), altri insetti, rane.La voce 0106 non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508).

010611 | Primati | Tutti |

010612 | Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni) | Tutti |

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 95 di 116

010619 | Altri | Conigli domestici e mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 010611 e 010612. Sono compresi cani e gatti |

010620 | Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) | Tutti |

010631 | Uccelli: uccelli rapaci | Tutti |

010632 | Uccelli: psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua) | Tutti |

010639 | Altri | Sono compresi: gli uccelli, diversi da quelli rientranti nelle voci 0105, 010631 e 010632, inclusi i piccioni |

01069000 | Altri | Tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi dai mammiferi, dagli uccelli e dai rettili. Rientrano in questa voce le rane vive destinate a essere ospitate vive nei vivaria o destinate a essere abbattute per il consumo umano |

Capitolo 2:

Carni e frattaglie commestibili

Questo capitolo non comprende: a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana; b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), né il sangue di animali (voce 0511 o 3002); c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15) |

0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | Tutte |

0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | Tutte |

0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate | Tutte |

0204 | Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate | Tutte |

020500 | Carni di animali delle specie equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate | Tutte |

0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina, di muli o bardotti, fresche, refrigerate o congelate | Tutte |

0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 | Tutte |

0208 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate | Sono escluse: le materie prime non destinate al consumo umano. Sono compresi le ossa e altri materiali per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano |

020810 | Di conigli o di lepri | Tutte |

020820 (00) | Cosce di rana | Tutte |

020830 | Di primati | Tutte |

020840 | Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni) | Tutte |

020850 (00) | Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) | Tutte |

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 96 di 116

020890 | Altre: di piccioni domestici, di selvaggina diversa dai conigli e dalle lepri | Sono comprese: le carni di quaglia, foca, renna o di qualsiasi altra specie di mammiferi |

020900 | Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati | Sono compresi i grassi, anche trasformati |

0210 | **Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie** | Tutte: sono comprese le carni, **i prodotti a base di carne e le ossa destinate al consumo umano e altri prodotti di origine animale. Rientrano in questo capitolo le proteine animali trasformate compresi i ciccioli destinati al consumo umano.** Sono comprese le orecchie di maiale secche destinate al consumo umano. Le salsicce rientrano nella voce 1601. |

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Questo capitolo non comprende: a) i mammiferi della voce 0106; b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voce 0208 o 0210); c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301); oppure d) il caviale e i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604). |

|| Questo capitolo comprende sia i **pesci vivi destinati all'allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi**, sia i **pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano** |

|| Tutti i prodotti compresi in questa sezione sono soggetti a controlli veterinari |

0301 | **Pesci vivi** | Tutti: sono compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione. I pesci vivi importati per il consumo umano diretto vengono trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti. Sono compresi i pesci ornamentali di cui alla voce 030110 |

0302 | **Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304***. | Tutti |

030270 | **Fegati, uova e lattimi** | |

0303 | **Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304**. | Tutti: sono compresi i salmoni del Pacifico, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; i salmoni rossi; altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi; le trote, i salmoni dell'Atlantico e tutti gli altri pesci |

0304 | **Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati** | |

0305 | **Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana** | Tutti: sono compresi altri prodotti della pesca, quali farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei o altri invertebrati acquatici, destinati al consumo umano |

0306 | **Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana** | Tutti: i crostacei vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti |

0307 | **Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati; secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi**

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 97 di 116

dai crostacei, atti all'alimentazione umana | Tutti: sono compresi la *Bonamia ostreae* e la *Marteilia refringens*, ed anche i molluschi e gli invertebrati acquatici eventualmente cotti e successivamente refrigerati o congelati. **I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto vengono considerati e trattati — ai fini dei controlli veterinari — come se fossero prodotti. Sono comprese le carni di lumache |**

03076000 | Lumache, diverse da quelle di mare | Sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie *Helix Pomatia* Linné, *Helix Aspersa* Muller, *Helix lucorum* e specie appartenenti alla famiglia acatinidi. Sono comprese le lumache vive destinate al consumo umano diretto e anche le carni di lumache destinate al consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o sottoposte a prima trasformazione |

03079100 | Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati | Tutti |

03079990 | Altri: questo codice comprende le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti al consumo umano | Tutti: è compresa la farina di pesce destinata al consumo umano |

Capitolo 4:

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

1.Si considera come "latte" il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.2.Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:a)"burro" il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro "ricombinato" (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore all'80 % ma non superiore al 95 %, in peso, di latte, il cui tenore massimo di materie solide non grasse del latte è del 2 %, in peso, e il cui tenore massimo di acqua è del 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;b)"paste da spalmare lattiere" le emulsioni del tipo acqua in olio (water-in-oil) che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore al 39 % ma inferiore all'80 % in peso.3.I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:a)avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore al 5 %;b)avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno il 70 % ma non superiore all'85 %;c)essere messi in forma o suscettibili di esserlo.4.Questo capitolo non comprende:a)i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più del 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702); oppure b)le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più dell'80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504). |

0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Tutti: il latte comprende il latte crudo, pastorizzato e trattato termicamente. Sono comprese le frazioni del latte. Il latte per l'alimentazione animale è compreso alla voce 2309. |

0402 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Tutti |

0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, anche a guscio, o cacao | Tutti Sono compresi la crema di latte, il burro, il latte aromatizzato, gelificato, congelato e fermentato, e il latte concentrato destinato al consumo umano. Il gelato è compreso nella voce 2105. |

0404 | Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove | Tutti |

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 98 di 116

0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere | Tutti: sono comprese le paste da spalmare lattiere |

0406 | Formaggi e latticini | Tutti |

040700 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte | Tutte: sono comprese le uova da cova e le uova esenti da organismi patogeni specifici, ed anche le uova destinate al consumo umano. Sono comprese le "uova dei 100 anni". L'ovoalbumina non idonea al consumo umano è compresa nella voce 3502. |

0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Tutti: questa voce comprende gli ovoprodotti, anche trattati termicamente |

Questa voce comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette "uova lunghe" di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia). Questa voce **non comprende**: a)olio di tuorlo d'uovo (voce 1506);b)Preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106);c)lecitina (voce 2923);d)albume d'uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502). |

04090000 | Miele naturale | Tutti |

Questa voce copre il miele prodotto dalle api (Apis Mellifera) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o altre sostanze. Detto miele può assumere una denominazione con riferimento all'origine floreale, al luogo di origine, al colore. Questa voce non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 17.02).

04100000 | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | Tutti Questa voce comprende la **pappa reale** e la **propoli** e anche le ossa e altri materiali di origine animale destinati al consumo umano. Sono compresi in questa voce gli **insetti** e le **uova di insetti destinati al consumo umano** |

La voce 04100000 comprende i prodotti di origine animale atti al consumo umano, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Comprende: a)**uova di tartaruga marina**;b)**nidi di rondine**. La voce 04100000 non comprende il sangue animale, commestibile e non, liquido o essiccato (voce 0511 o 3002). |

Capitolo 5:

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove NHC

Per alcuni prodotti compresi in questo capitolo ulteriori requisiti in materia di selezione sono fissati dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 (lana, peli, setole di suini, piume e parti di piume)

1.Questo capitolo non comprende:a)i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o essiccato);b)i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505 nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitolo 41 o 43);c)le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);d)le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).2.Nella nomenclatura si considera come "**avorio**" la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dai corni di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.3.Nella nomenclatura si considerano come "**crini**" i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovini. |

05021000 | **Setole** di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole | Per "setole di maiale non trasformate" si intendono le setole di maiale non sottoposte a lavaggio industriale, non derivate da operazioni di conciatura o non sottoposte a altro trattamento destinato ad impedire il permanere di agenti patogeni |

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 99 di 116

05030000 | **Crini e cascami di crini** | Per tutti i crini rientranti in questo codice va data comunicazione all'autorità veterinaria competente. Può essere richiesta prova della specie, della condizione e del trattamento subito dalle merci |

La voce 0503 non comprende i crini sottoposti a filatura o annodati tra loro. Questo codice comprende non solo i crini greggi, ma anche i crini che sono stati lavati, tinti, imbianchiti, arricciati o altrimenti preparati. |

05040000 | **Budella, vesciche e stomaci di animali**, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati | Tutti: sono compresi stomaci, vesciche e intestini puliti, salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o avicola |

0505 | **Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti** | Tutti — escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trattate inviate a privati per fini non industriali |

La voce 0505 copre merci non trattate e merci trattate come segue: semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.

Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine — gregge e altre

0506 | **Ossa** (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie | Sono compresi le ossa per la produzione di gelatina o il collagene se ottenuti da carcasse macellate per il consumo umano e la farina d'ossa destinata al consumo umano. I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 (ossa, prodotti a base di ossa, ecc.)

0507 | **Avorio, tartaruga, fanoni** (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie | Per i trofei di caccia i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011. Sono compresi i trofei di caccia — trattati — di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli provenienti da paesi terzi

ex05100000 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio | I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011. Rientrano in questo codice le **ghiandole, altri prodotti animali e la bile**. Sono contemplate alla voce 3501 le ghiandole e altri prodotti essiccati |

0511 | **Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana** | È compreso il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale, quali quelli delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina). Sono compresi anche i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2

05111000 | Sperma di tori

051191 | **Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3** | Tutti: sono compresi le uova da incubare, gli animali morti e i **sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici**

051199 (10) | **Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli gregge** | Tutti

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 100 di 116

05119990 | Altri | Tutti: rientrano in questa voce gli embrioni, gli ovuli, lo sperma e il **materiale genetico** non rientrante nella voce 051110 e di specie non bovina. Sono compresi i **sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici**. Sono compresi i **prodotti delle api da utilizzare in apicoltura**. Sono compresi anche gli animali morti del capitolo I (cani e gatti). Sono compresi anche il **materiale le cui caratteristiche fondamentali non sono state modificate e il sangue commestibile di animali diversi dai pesci, destinati al consumo umano** |

Capitolo 12:

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; **paglie e foraggi**

Solo alcuni prodotti vegetali sono soggetti a controlli veterinari

Ex12130000 | Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets | Sono compresi solo il fieno e la paglia

Ex1214 (90) | Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets Altri | Sono compresi solo il fieno e la paglia

Capitolo 15:

Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1. Questo capitolo non comprende: a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209; b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804); c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più del 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21); d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306; 2. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, che restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti; 3. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522. |

Tutti gli oli di origine animale. Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011 secondo quanto di seguito indicato: Regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV capo I sezione 3: **grassi fusi e olio di pesce**; Regolamento (UE) n. 142/2011 allegato XIV, capo II sezione 9: Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento; Regolamento (UE) n. 142/2011 allegato XIV, capo II sezione 10: derivati lipidici. I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro che, per quanto riguarda i grassi fusi di categoria 1 o 2, sono stati trasformati conformemente all'allegato XIII, capo XI. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali. |

150100 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 | Tutti

150200 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503. | Tutti

150300 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati | Tutti |

1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Olio di pesce e oli di mammiferi marini. Rientrano nel capitolo 21 le preparazioni alimentari diverse |

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 101 di 116

15060000 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Grassi e oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo previsto dal regolamento (UE) n. 142/2011. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali | olio di tuorlo d'uovo (voce 1506)

La voce 1516 comprende i grassi e oli animali o vegetali che hanno subito una specifica trasformazione chimica del tipo indicato di seguito, senza essere stati però ulteriormente preparati. La voce copre anche frazioni di grassi e oli animali o vegetali che abbiano subito trattamenti analoghi. L'idrogenazione, che si ottiene mettendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e una pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (di solito nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi in gliceridi saturi con punto di fusione più alto.

151610 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Solo grassi e oli animali. Ai fini dei controlli veterinari non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali. Ai fini dei controlli veterinari i derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli animali allo stato puro, prodotti con uno dei metodi di cui al regolamento (UE) n. 142/2011.

Ex151800 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove | Solo grassi e oli animali. Solo grassi fusi. Derivati lipidici prodotti mediante un metodo previsto dal regolamento Regolamento (UE) n. 142/2011. Non sono compresi i derivati miscelati ad altri materiali

151800 (91) | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516. | Solo grassi e oli animali. I requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal Regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo II sezione 10 (per quanto concerne i derivati lipidici) e dall'allegato IX, capo II sezione 9, per quanto attiene ai grassi fusi per usi oleochimici

151800 (95) | Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni | Grassi o preparati oleosi di origine animale

152190 (91) | **Cere di api e di altri insetti, anche raffinate** | **Cera d'api per usi tecnici.** Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo II (sottoprodotti apicoli)

152190 (99) | Altre | **Prodotti delle api da utilizzare in apicoltura.** Ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo 9 e allegato XIV, capo II (sottoprodotti apicoli). I prodotti apicoli diversi dai prodotti delle api da utilizzare in apicoltura devono essere fatti rientrare nella voce 051199 "Altri"

Capitolo 16:

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi di cui ai capitoli 2 e 3 o alla voce 0504.2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 102 di 116

160100 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme

1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme

160300 | **Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Tutti: è compreso il surimi, proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata |**

1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati | Tutti: preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti molluschi o pesce. Sono compresi le conserve di pesce e caviale in scatola, in recipienti a chiusura ermetica. Sono compresi alla voce 1902 i prodotti ittici uniti alle paste alimentari

1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Tutti. Rientrano in questa voce le lumache pronte o pre-preparate. Sono comprese le conserve di crostacei o altri invertebrati acquatici

Capitolo 17:

Zuccheri e prodotti a base di zucchero

Questo capitolo non comprende gli zuccheri chimicamente puri diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio | |

17021100 | **Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, il 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca | |**

Capitolo 19:

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

Questa voce non comprende, ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).

Questo capitolo comprende i **prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati.** |

1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove | Rientrano nei capitoli 16 e 21 le preparazioni culinarie

Ex1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Sono comprese le preparazioni culinarie cotte o precotte, contenenti prodotti animali

190220 (10) | Contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici | Tutte

190220 (30) | Contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | Tutte

190220 (91) | Cotte | Tutte

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 103 di 116

190220 (99) | Altre [altre paste alimentari farcite, non cotte] Tutte

Ex1905 | Prodotti della pasticceria | Sono comprese le preparazioni contenenti carne

Capitolo 20:

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante

Questo capitolo non comprende le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).

Ex2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 | Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale. Sono comprese **le preparazioni contenenti carne** |

Ex2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 | Sono comprese le preparazioni contenenti carne |

Capitolo 21:

Preparazioni alimentari diverse

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16).
 2. Ai fini della voce 2104, per "preparazioni alimentari composte omogeneizzate" si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Questo capitolo comprende i prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale |

Ex2103 (90 90) | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata. Altri | Sono comprese le preparazioni contenenti carne

Ex2104 | **Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; !! preparazioni alimentari composte omogeneizzate** | Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione

Ex210500 | Gelati, anche contenenti cacao | Sono comprese le preparazioni contenenti latte trasformato secondo quanto disposto dalla presente decisione

Ex2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione | Preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106)

Ex210610 | **Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate** | Sono comprese le preparazioni contenenti prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione |

210690 (10) | Preparazioni dette "fondute" | Tutte |

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 104 di 116

210690 (98) | Altri | Sono comprese le preparazioni contenenti carne o prodotti di origine animale secondo quanto disposto dalla presente decisione |

Capitolo 23:

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento. |

2301 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli | Sono comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano. Farine di carne e ossa, farine di piume e ciccioli essiccati non destinati al consumo umano. Per le proteine animali trasformate i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I, sezione 2 |

Ex2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine. Per gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, Allegato XIII, capo II e III ed allegato XIV, capo II |

230910 | Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto | Tutti |

230990 | Altri Questa voce comprende i **prodotti "solubili" di pesci** o di mammiferi marini, i prodotti contenenti prodotti lattiero-caseari o altri carboidrati | Sono compresi il colostro e il latte liquido non destinati al consumo umano e i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano.

230990 (99) | Altre | Sono compresi **gli ovoprodotti non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano**. Prodotti per l'alimentazione animale, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli, corna, ecc.) Per i prodotti a base di uova i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I, sezione 1 |

Capitolo 28:

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

Ex2835 | Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no | Sono soggetti ai controlli solo alcuni **fosfati di calcio** |

2835 (25) | Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato bicalcico) | Per il fosfato **bicalcico** i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I, sezione 1 |

2835 (26) | Altri fosfati di calcio | Per il fosfato **tricalcico** i requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I, sezione 1 |

Capitolo 30:

Prodotti farmaceutici

La normativa veterinaria in materia di importazione **non si applica ai medicinali finiti**. Sono compresi i **prodotti intermedi** ricavati da materiali di categoria 3 e destinati a usi tecnici **per la fabbricazione di dispositivi medici, di prodotti per la diagnosi in vitro, reagenti di laboratorio e prodotti cosmetici** |

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 105 di 116

3001 | Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove | Sono compresi unicamente i materiali di origine animale. Si rinvia ai requisiti in materia di selezione di cui al regolamento regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I, sezione 1: allegato XIV, capo II, sezione 2, relativo al sangue e ai prodotti sanguigni, esclusi quelli di equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento ad usi tecnici, nonché allegato XIV, capo II, sezione 8 relativo ai sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali, compresi per quelli da compagnia, e di prodotti tecnici, esclusi i prodotti intermedi di cui all'allegato XII del regolamento (UE) N. 142/2011 |

3001 (10) | **Ghiandole ed altri organi, essiccati, anche polverizzati | Unicamente prodotti di origine animale |**

3001 (20 90) | **Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni | Unicamente prodotti di origine animale |**

Ex3002 | **Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili | Unicamente prodotti di origine animale |**

3002 (10 10) | **Antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici | Unicamente antisieri di origine animale. Sono esclusi i prodotti finiti e i prodotti medicinali preparati destinati al consumatore finale.** In relazione alla voce 3002 i requisiti in materia di selezione sono quelli applicabili ai sottoprodotti di origine animale di cui ai seguenti allegati del regolamento (UE) n. 142/2011: allegato XIV, capo I, (prodotti sanguigni); allegato XIV, capo II, sezione 2 (sangue e prodotti sanguigni destinati a usi tecnici); allegato XIV, capo II, sezione 3 (siero di equidi) |

3002 (10 99) | **Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline: altri | Unicamente materiali di origine animale |**

3002 (90 30) | **Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici | |**

Ex3002 (90 50) | **Colture di microorganismi | Agenti patogeni e colture di agenti patogeni |**

Ex3002 (90 90) | **Altri | Agenti patogeni e colture di agenti patogeni |**

Capitolo 31:

Concimi

Questo capitolo non comprende il sangue animale della voce 0511 |

Ex31010000 | **Concimi di origine animale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale | Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro. È compreso lo stallatico, ma sono escluse le miscele di prodotti chimici e organici, come pure i fertilizzanti. I requisiti in materia di selezione applicabili allo stallatico, allo stallatico trasformato e ai prodotti trasformati a base di stallatico sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 142/2011, allegato XIV, capo II ed allegato XI, capo I, sezione 2. |**

Capitolo 35:

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 106 di 116

Ex3501 | **Caseine**, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina | Caseine destinate al consumo umano o all'alimentazione animale. I requisiti in materia di selezione applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011 |

Ex3502 | **Albumine** (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più dell'80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine | Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli destinati all'alimentazione animale), secondo quanto specificato di seguito. Ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari, e prodotti trasformati destinati al consumo umano, secondo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato I. I requisiti in materia di selezione applicabili ai prodotti a base di uova non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011; quelli applicabili al latte, ai prodotti a base di latte e al colostro non destinati al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I | albume d'uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502).

Ex350300 | **Gelatine** (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501. | Gelatina destinata al consumo umano e all'industria alimentare. **È esclusa dai controlli veterinari la gelatina di cui alla voce 9602(capsule vuote)**. I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I |

Ex35040000 | **Peptoni e loro derivati**; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo | **Collagene e proteine idrolizzate**. I requisiti di selezione applicabili alla gelatina e alle proteine idrolizzate sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo I. Sono compresi i prodotti proteici a base di collagene derivati da pelli, pellami e tendini di animali e — nel caso dei suini, del pollame e dei pesci — dalle ossa. Sono comprese le proteine idrolizzate, ovvero polipeptidi, peptidi o aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale. **È compreso qualsiasi sottoprodotto del latte destinato al consumo umano** |

Ex3507 | **Enzimi**; enzimi preparati non nominati né compresi altrove | **Presame e suoi concentrati destinati al consumo umano** |

35071000 | **Presame e suoi concentrati** |

Capitolo 41:

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

| | Cuoio e pelli di uccelli e ungulati di cui alle sole voci 4101, 4102 e 4103. Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo II sezione 4

4101 | Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati | I controlli veterinari riguardano soltanto le pelli fresche, refrigerate o trattate. Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura

4102 | Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), di questo capitolo | Il riferimento è unicamente a pelli fresche, refrigerate e trattate. Sono comprese le pelli secche, salate secche, salate verdi o conservate mediante un processo diverso dalla conciatura |

4103 | Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalla nota 1, lettere b) e c), di questo capitolo | Sono comprese unicamente le pelli fresche, refrigerate e trattate. Sono compresi cuoi e pelli di uccelli o pesce e di eventuali trofei di caccia |

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 107 di 116

Capitolo 42:

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

1. Questo capitolo non comprende, tra gli altri, i seguenti prodotti di interesse veterinario: a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006); b) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209). |

42050000 | Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti | Sono compresi i materiali per la produzione di articoli da masticare |

Ex4206 | Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini | Sono compresi anche i materiali per la produzione di articoli da masticare |

Capitolo 43:

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

1. A prescindere dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura combinata l'espressione "pelli da pellicceria" indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale. 2. Questo capitolo non comprende: a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voce 0505 o 6701); b) i cuoi e le pelli greggi, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1, lettera c), di tale capitolo. |

Ex4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103. | Solo di uccelli o ungulati |

4301 (30 00) | Di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe | Ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alle pelli di ungulati sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo II sezione 4 |

4301 (80 80) | Altre | Solo di uccelli o ungulati |

4301 (90 00) | Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

Capitolo 51:

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

a) Per "lana" si intende la fibra naturale che ricopre gli ovini. b) Per "peli fini" si intendono i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoreo, nutria o topo muschiato. c) Per "peli grossolani" si intendono i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) e i crini (voce 0503). |

Voci 5101-5103: ulteriori requisiti in materia di selezione applicabili alla lana, ai peli, alle setole di suini, alle piume e alle parti di piume sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato III, capo VII. "Non trasformato" va inteso secondo le definizioni riferite ai vari prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 |

5101 | Lane, non cardate né pettinate | Lana non trasformata |

5102 | Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati | Peli non trasformati |

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 108 di 116

Ex5103 | Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati | Lana non trasformata |

5103 (10 10) | Pettinacce di lana non carbonizzate | Lana non trasformata |

Capitolo 95:

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Ex9508 | Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti | **Circhi e serragli con animali vivi** |

950810 | Circhi ambulanti e serragli ambulanti | Circhi e serragli con animali vivi |

Capitolo 97:

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Ex97050000 | **Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia**, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico | Unicamente prodotti di origine animale. Per i trofei di caccia ulteriori requisiti in materia di selezione sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capitolo VI ed allegato XIV, Capo II. Sono esclusi i trofei di caccia di ungulati o uccelli che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente, nonché i trofei di caccia di specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati) |

Campo di esclusione controlli veterinari al PIF

ALLEGATO II Decisione 275/2007/CE

- Prodotti alimentari che, secondo quanto contemplato dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione, non sono soggetti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE - **prodotti composti-**

Sono **soggetti** a controlli veterinari i seguenti prodotti composti:

- a) prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne;
- b) prodotti composti di cui metà o più della massa è costituita da un qualsiasi prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne;
- c) prodotti composti che non contengono prodotti trasformati a base di carne e dei quali meno della metà della massa è costituita da prodotti trasformati a base di latte, ove i prodotti finiti non soddisfino le prescrizioni dell'articolo 6.

(art.6)**Non sono soggetti** a controlli veterinari i prodotti composti e i prodotti alimentari seguenti, destinati al consumo umano e che **non contengono alcun prodotto a base di carne**:

- a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 109 di 116

i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;

ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;

iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;

iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente;

- Prodotti della biscotteria
- Prodotti della panetteria
- Prodotti della pasticceria
- Cioccolata
- Prodotti della confetteria (comprese le caramelle)
- **Capsule di gelatina vuote**
- **Integratori alimentari** confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi di prodotto animale, nonché quelli contenenti glucosamina, condroitina o chitosano
- **Estratti di carne e concentrati di carne**
- Olive farcite di pesce
- Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne
- Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali, oppure olio, polveri o estratti di pesce

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 110 di 116

Allegato 2

Principali categorie e prodotti destinati all'alimentazione o ad uso mangimistico: specifiche sugli ambiti di competenza degli USMAF e dei PIF

	USMAF	PIF
PRODOTTI ALIMENTARI COMPOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - non contenenti prodotti a base di carne; - < 50% di massa costituita da altri prodotti trasformato di o. a. stabili a temperatura ambiente o che hanno subito un trattamento termico con conseguente denaturazione del prodotto crudo - prodotti della biscotteria/ panetteria / pasticceria; - cioccolata; - confetteria / caramelle; - capsule di gelatina vuote; - integratori alimentari confezionati contenenti piccoli quantitativi di prodotti di o.a. e quelli contenenti glucosamina, condroitina, chitosano; - estratti e concentrati di carne; - olive farcite di pesce; - paste alimentari non unite o farcite con prodotti a base di carne; - brodi e aromi confezionati anche contenenti estratti di carne, grassi animali, olio o polveri o estratti di pesce 	<ul style="list-style-type: none"> - contenenti prodotti trasformati a base di carne; - ≥ 50% di massa costituita da altro prodotto trasformato di o. a.; - contenenti prodotti trasformati a base di carne, latte importati per uso non commerciale; - prodotti composti < 50% di massa costituita da prodotti di o.a. non trasformati (es. scampi impanati)
ALIMENTI PARTICOLARI	formule per lattanti e di proseguimento: USMAF per successivi adempimenti	formule per lattanti e di proseguimento: PIF per preliminare verifica dell'autorizzazione del paese terzo per sanità animale e sanità pubblica.
ADDITIVI, COLORANTI E AROMI	Tutti quelli destinati alla alimentazione umana con esclusione di materia prima di o. a.	<ul style="list-style-type: none"> - materia prima di o. a. per produzione (es. cocciniglia) - Tutti quelli ad uso mangimistico
COADIUVANTI TECNOLOGICI		cagli ed enzimi di o. a.
CAMPIONI COMMERCIALI, CAMPIONI USO ESPOSITIVO		Solo se di o. a. o destinati alla alimentazione animale
FERMENTI LATTICI ED ALTRI MICROORGANISMI NON PATOGENI	Per integratori alimentari destinati al consumo umano	Per trasformazione di prodotti di o. a. (es. lattiero caseari e insaccati carnei)

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 111 di 116

I.O.C. 11-1: I.O.C. 1001 del 1.11.2007: Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione generale per la Sicurezza alimentare e la Nutrizione</i>	ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE	I.O.C. 1001 D.G.S.A.N./ U.S.M.A.F.
	Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale	Pagina 1 di 6

In vigore dal:1/11/2007

INDICE

- 1.0 SCOPO
- 2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 3.0 DEFINIZIONI
- 4.0 RIFERIMENTI
- 5.0 DESCRIZIONE DELLA ISTRUZIONE
 - 5.1 Modalità
 - 5.2 Ruoli e Responsabilità
- 6.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE
- 7.0 DISTRIBUZIONE

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILATO	REDATTO	APPROVATO
0				Casagrande	Borrello
1				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2					
3					
4					

EMESSA DA:

COPIA N°

Consegnata a:

Società/Ente:

Data:

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 112 di 116

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione generale per la Sicurezza alimentare e la Nutrizione</i>	ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE	I.O.C. 1001 D.G.S.A.N./ U.S.M.A.F.
	Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale	Pagina 2 di 6

1.0 Scopo

La presente Istruzione operativa ha lo scopo di individuare un percorso semplificato destinato all'importazione, da paesi terzi, di alimenti destinati al consumo personale che, nella salvaguardia della salute dei consumatori e nel rispetto delle disposizioni vigenti, consenta un alleggerimento delle gravose procedure di controllo eseguite dagli USMAF e, nel contempo, una semplificazione amministrativa per gli utenti.

La istruzione è elaborata tenuto conto che la normativa europea, nello specifico campo, si applica soltanto alle importazioni a scopo commerciale (vedi P.O.S. 11).

2.0 Campo di applicazione

La presente Istruzione si applica a tutti gli alimenti, di origine vegetale, importati da paesi terzi, in arrivo sul territorio nazionale, sottoposti a vigilanza da parte degli USMAF territorialmente competenti, ivi compresi i prodotti destinati ad una alimentazione particolare e gli integratori alimentari, che siano dichiarati come destinati al consumo personale. La presente I.O.C. può essere genericamente applicata (per i criteri ed i quantitativi riportati), mediante adeguate Istruzioni Operative Locali, alle merci spedite per pacco postale e a quelle contenute nei bagagli al seguito dei passeggeri.

3.0 Definizioni

- USMAF: Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di frontiera: Ufficio periferico del Ministero della Salute (suddiviso in Unità Territoriali dipendenti:U.T.)
- N.O.S. : Nulla Osta Sanitario (documento con il quale si attesta la verifica effettuata sulla merce e la possibilità del suo ingresso nel territorio nazionale e/o comunitario)
- D.G.S.A.N.: Direzione Generale per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione
- Medico di Porto/Aeroporto: Ufficiale sanitario governativo per gli atti di vigilanza in tema profilassi internazionale su passeggeri e merci:
Dirigente Medico di II fascia del Ministero della Salute
(Titolare responsabile dell'Ufficio Dirigenziale principale)
ovvero Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie del Ministero della Salute(collaboratore o responsabile di UT.)
- Allerta comunitario: Notifica di allerta del sistema RASFF (Rapid alert system for food and feed).
- Allerta Usmaf : Non ammissioni nazionali inserite nel sistema NSIS-USMAF

4.0 Riferimenti

5.0 Descrizione della Istruzione

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 113 di 116

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione generale per la Sicurezza alimentare e la Nutrizione</i>	ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE	L.O.C. 1001 D.G.S.A.N./ U.S.M.A.F.
	Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale	Pagina 3 di 6

5.1 Modalità

In riferimento alle tipologie di merci per cui normalmente è richiesto il Nulla Osta Sanitario alla importazione, gli alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale, se in quantità identificate come compatibili per tale uso e se, come tali, dichiarati ai sensi di legge (autocertificazione), non sono soggetti ad alcun controllo routinario ma solamente a verifiche in caso di segnalata sospetta pericolosità.

Non è richiesta la rispondenza di eventuali etichettature alla legislazione vigente, mentre sono, comunque, applicate le disposizioni di divieto limitative o di allerta emanate in sede europea o nazionale, riferite agli stessi prodotti destinati al commercio.

Il principio generale di riferimento per la quantificazione della compatibilità con un consumo personale è "Quantitativo di un prodotto, destinato ad una sola persona, mediamente consumabile in un giorno per un periodo massimo di un mese".

Tale criterio è applicabile anche a i prodotti destinati ad una alimentazione particolare ed agli integratori alimentari

Vengono riportate tabelle elaborate per le matrici alimentari più comuni (All. 1-1001). Per tipologie di alimenti non riportate si applica il principio generale. La tabella può essere aggiornata dopo verifica di frequenza di richieste per matrici che al momento non vi sono incluse.

Poiché la autocertificazione è un atto assolutamente individuale, non sono ammesse quantità o dichiarazioni cumulative riferibili a più persone.

Per le merci destinate al consumo personale non sarà emesso il N.O.S. ma la liberatoria del prodotto verrà effettuata in maniera semplificata attraverso una idonea timbratura (con timbro d'ufficio e dicitura " merce non sottoposta a rilascio NOS") dell'autocertificazione stessa. Per tali importazioni non è dovuto alcun tributo, ed i dati relativi non saranno oggetto di inserimento nel sistema NSIS-USMAF .

Le autocertificazioni dei destinatari (che dovranno, comunque, riportare tipologia della merce, quantità, provenienza ed indirizzo del consumatore o utilizzatore a fini di rintracciabilità) (All.2-1001) dovranno essere conservate, in copia registrata o protocollata, agli atti d'ufficio per le verifiche ed i monitoraggi ritenuti opportuni.

L' autocertificazione timbrata sarà consegnata all'interessato per la prosecuzione dell'iter doganale.

Per quantitativi superiori di merci, sarà necessaria la richiesta di Nulla Osta Sanitario, il pagamento del tributo e sarà quindi applicata la P.O.S. 11 DGSAN/USMAF.

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 114 di 116

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione generale per la Sicurezza alimentare e la Nutrizione</i>	ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE	I.O.C. 1001 D.G.S.A.N./ U.S.M.A.F.
	Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale	Pagina 4 di 6

In tal caso, qualora venga comunque confermata la destinazione d'uso non commerciale degli alimenti (comunità religiose, ambasciate etc.), si potrà derogare, a giudizio del Medico di Porto/Aeroporto, soltanto dall'adeguamento delle etichette.

In caso di sospetto di dichiarazione mendace o di ripetute importazioni che possano far sospettare un utilizzo non personale ma commerciale, sarà effettuata una segnalazione al Comando Carabinieri per la Sanità territoriale e, per conoscenza, alla D.G.S.A.N. Su eventuali importazioni successive, riferibili allo stesso soggetto, saranno adottati livelli di controllo più accurati comprendenti la verifica ispettiva e, se del caso, anche un prelievo per controllo analitico.

5.2 Ruoli e responsabilità

La responsabilità del rilascio della liberatoria è del Medico di Porto/Aeroporto (Dirigente Medico di II fascia titolare o Dirigente delle professionalità sanitarie se a tale scopo incaricato). La responsabilità dell'eventuale controllo è del Medico di Porto/Aeroporto che può demandarla al personale tecnico. La responsabilità dell'adozione di un provvedimento, qualora se ne ravvisino le condizioni, è del Medico di Porto/Aeroporto.

La responsabilità nella gestione della singola pratica è del personale tecnico-sanitario o amministrativo in servizio a secondo delle rispettive competenze.

La responsabilità delle direttive operative è del Dirigente Medico di II Fascia, cui è demandata la direzione dell'Ufficio.

6.0 Modulistica allegata e archiviazione

E' demandata alle Istruzioni Operative Locali, qualora si intenda completare o modificare quella allegata

7.0 Distribuzione

Copia Controllata n°	Funzioni in Indirizzo
1	
2	
3	
4	
5	

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione</i>	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 115 di 116

MINISTERO DELLA SALUTE <i>Direzione generale per la Sicurezza alimentare e la Nutrizione</i>	ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE	I.O.C. 1001 D.G.S.A.N./ U.S.M.A.F.
	Importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale	Pagina 5 di 6

Al. 1-1001

TIPOLOGIA(a persona)	QUANTITA'
Ortaggi da foglia e frutta di piccole dimensioni (es. ciliegie, albicocche, mirtilli)	5 Kg
Frutta di medie dimensioni (es. mele, pere, agrumi, pesche)	10 Kg
Ortaggi e frutta di grandi dimensioni (es. manghi, anoni, pomeli)	20 Kg
TIPOLOGIA (a persona)	QUANTITA' per prodotto
Paste alimentari	5 Kg
Dolciumi	2 Kg
Frutta secca	2 Kg
Spezie	250g.
Erbe aromatiche	250g.
Preparati per infusi ivi compreso il The	500g.
Sughi pronti e preparazioni alimentari confezionate	1 Kg
Bevande confezionate non alcoliche	5 Lt.
Bevande confezionate alcoliche	1 Lt.
Vino	5 Lt.
Olio	5 Lt.
Farine e riso	1Kg
Marmellate e gelatine di frutta	1Kg totale
Legumi secchi	2Kg.
Ingredienti per preparazioni alimentari(dadi vegetali, Vaniglia, zuccheri, decorazioni per pasticceria, ecc.)	1Kg.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione	PROCEDURA OPERATIVA STANDARD UNIFICATA	P.O.S. 11 USMAF-SASN/DGISAN
	Rilascio N.O.S./DCE sull'importazione di alimenti di origine non animale	Pagina 116 di 116

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione generale per la Sicurezza alimentare e la Nutrizione	ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE	I.O.C. 1001 D.G.S.A.N./ U.S.M.A.F.
	importazione di alimenti di origine vegetale destinati al consumo personale	Pagina 6 di 6

All. 2- 1001

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.M. 445/2000

Spett.le Ufficio Doganale di:

Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di:

Oggetto: **Importazione di merce ad uso esclusivamente personale.**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il ____/____/____ a
 _____ Prov. _____ e residente a _____ in via
 _____ n. _____ Prov. _____ Identificato/a con
 documento d'identità n. _____ rilasciato il _____ da

Intende importare la merce di seguito meglio specificata:

- Descrizione della merce: _____
- Quantità (Kg. o altro, specificare) _____ colli _____
- Paese di origine _____ provenienza _____
- Produttore o Esportatore estero _____
- Consumo medio giornaliero _____ in transito presso la Dogana di _____

Consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza del benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Che la suddetta merce verrà importata per uso esclusivamente personale e che pertanto non verrà né commercializzata né ceduta ad altre persone.

Data e luogo _____

Firma _____

attenzione la presente dichiarazione è valida solo per le merci e per le quantità, o i criteri, riportati nella tabella allegata alla Istruzione Operativa Centrale n°1001 che stabilisce le quantità e le tipologie di merci ammesse e pertanto:

MERCE NON SOTTOPOSTA A RILASCIO DI NULLA OSTA SANITARIO

DATA.....

TIMBRO D'UFFICIO

FIRMA